



GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Volume I

2019

**Adempimenti, procedure e
schemi esemplificativi**



GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

2019

**Adempimenti, procedure e
schemi esemplificativi**

Note introduttive e principali novità

La Guida CONAI, anche per l'anno 2019, si compone di **due Volumi**; nel primo vengono illustrati gli adempimenti e le procedure consortili mentre il secondo include tutta la modulistica e le relative istruzioni.

La nuova edizione recepisce le modifiche di Statuto e Regolamento, approvate nel corso del 2018, riguardanti tra l'altro la cosiddetta "prima cessione" degli imballaggi nonché le diciture da apporre in fattura in merito al "Contributo ambientale Conai", dettagliate nella Circolare Conai del 29.11.2018 che ha sostituito la Circolare del 25.06.2018.

In sintesi, dal 1° gennaio 2019:

- ai fini dell'applicazione del Contributo, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto ai medesimi adempimenti di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo. Nel contempo è stata prevista una procedura agevolata per i commercianti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, alla quale gli stessi possono accedere facoltativamente;
- la storica dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" deve riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merci confezionate).

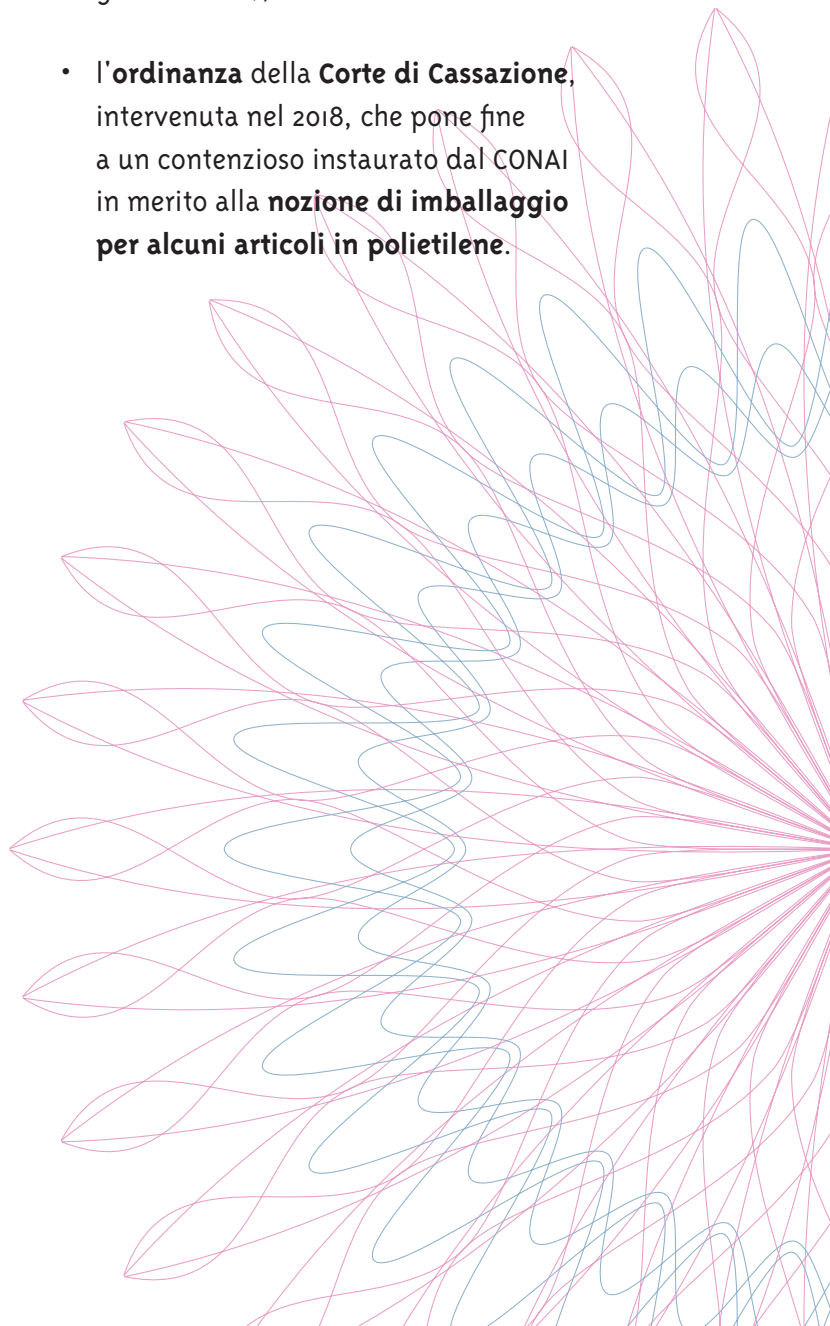
Tra le principali novità del 2019 si segnalano, inoltre:

- l'evoluzione del progetto di **diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica** che mira a rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono, prevedendo quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi e **nuovi valori unitari per tonnellata: 150,00 € per la Fascia A, 208,00 € per la Fascia B1, 263,00 € per la Fascia B2 e 369,00 € per la Fascia C;**
- l'introduzione della **diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta**, dedicato agli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi**. Attraverso l'applicazione di un contributo aggiuntivo, il progetto è orientato al consolidamento e sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato alla specifica tipologia di imballaggi;
- le **variazioni del Contributo** (in diminuzione o in aumento) per gli imballaggi in acciaio (da 8,00 a 3,00 €/t), in alluminio (da 35,00 a 15,00 €/t), in carta (da 10,00 a 20,00 €/t) e in vetro (da 13,30 a 24,00 €/t);
- la **diminuzione della percentuale (dal 40% al 20%) del peso dei pallet in legno - sia nuovi sia reimmessi al consumo - da assoggettare a Contributo ambientale** nell'ambito di circuiti produttivi controllati;

- **l'aumento della soglia** di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import **da 2.000 a 3.000 Euro** per accedere al **rimborso** del Contributo (**con il Modulo 6.6 Bis**) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2018 con conseguente estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire dell'esenzione;
- la possibilità di utilizzare i medesimi **pesi standard degli erogatori meccanici**, previsti per la specifica procedura forfettaria, anche per le aziende che dichiarano il Contributo ambientale Conai con la procedura "ordinaria";
- I **nuovi moduli** in vigore dal 1° gennaio 2019 attinenti a varie procedure:
 - il **modulo 6.23** che integra l'attestazione di esenzione-cessione tra produttori alla luce delle nuove disposizioni per la "prima cessione" e che dovrà essere utilizzato dai cessionari sia produttori di imballaggi che commercianti di imballaggi vuoti;
 - il **modulo 6.24** per usufruire della procedura agevolata per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi limitati di imballaggi (fino a 150 t per materiale);
 - i **moduli 6.25 e 6.26** per comunicare ai fornitori e al Conai, l'attribuzione della fascia contributiva rispettivamente nei

casi particolari di imballaggi in plastica o per flussi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti in differenti fasce;

- il **modulo** per richiedere il **rimborso** del Contributo sugli **imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici** come da nuova procedura di esenzione ex-post (in aggiunta a quella ex-ante già esistente);
- l'**ordinanza della Corte di Cassazione**, intervenuta nel 2018, che pone fine a un contenzioso instaurato dal CONAI in merito alla **nozione di imballaggio per alcuni articoli in polietilene**.



Parti, capitoli e paragrafi interessati dalle principali novità:

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
PER GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO, ALLUMINIO,
CARTA, PLASTICA E VETRO

Volume I **Parte prima** *Capitolo 4*

Volume I **Parte seconda** *Schema
esemplificativo B*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 2
"SOGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONE E
ADEMPIMENTI"

Volume I **Parte prima** *Capitolo 2*

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
DI APPLICAZIONE, ESPOSIZIONE IN FATTURA E
DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Volume I **Parte prima** *Capitoli 4 e 5*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 6
"VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE"

Volume I **Parte prima** *Paragrafo 6.2*

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI
RIMBORSO/ESENZIONE DAL CONTRIBUTO
AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE

Volume I **Parte prima** *Capitolo 7*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 8
"CASI PARTICOLARI"

Volume I **Parte prima** *Capitolo 8*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 9
"DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO
DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI"

Volume I **Parte prima** *Paragrafo 9.3*

INTEGRAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE
RELATIVE AI PESI STANDARD DEGLI EROGATORI
MECCANICI

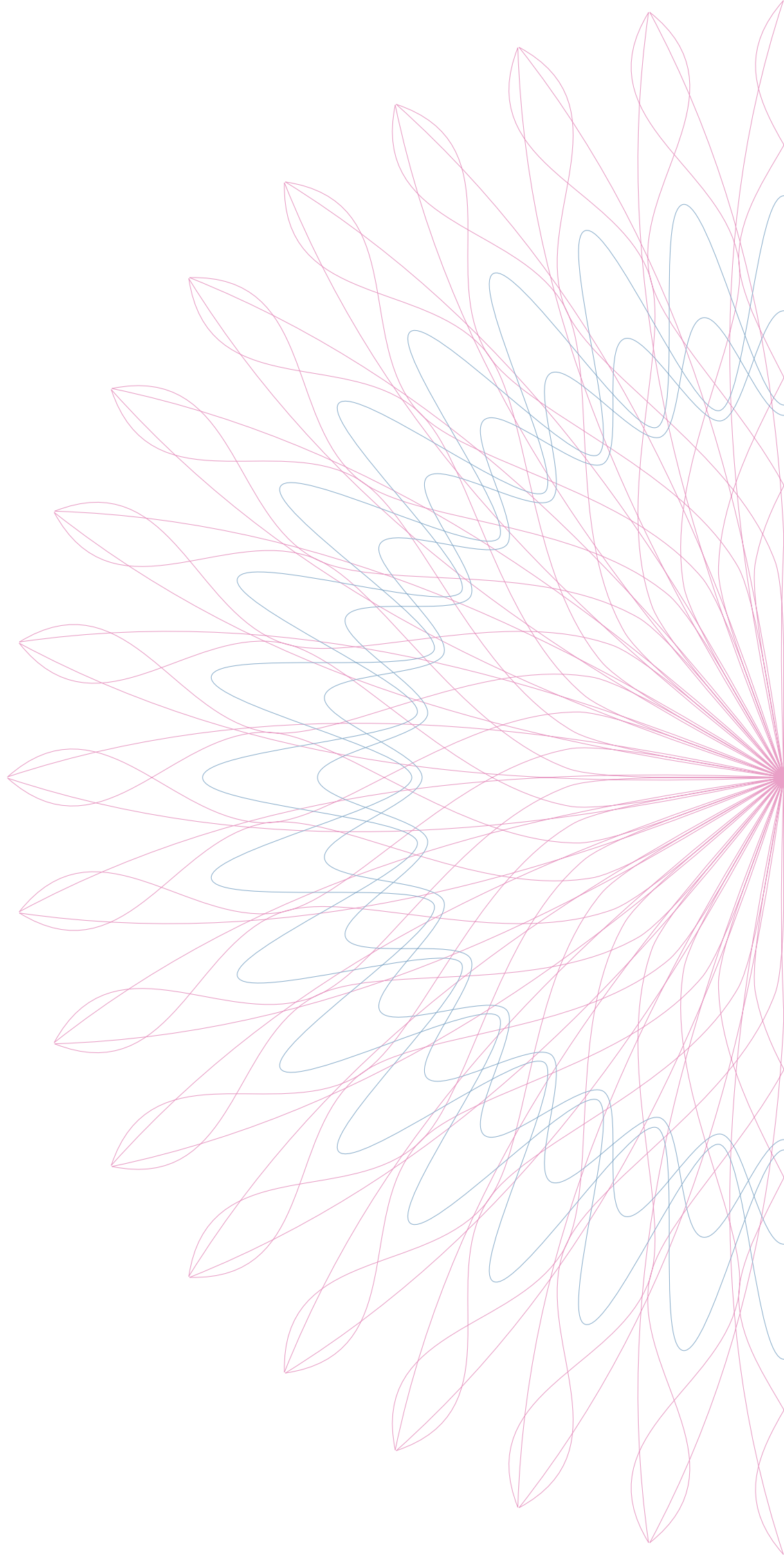
Volume I **Parte seconda**

Schede tecniche per materiale

ALTRI AGGIORNAMENTI
DEGLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI
E DELLA MODULISTICA

Volume I **Parte seconda**

Volume 2



INDICE GENERALE

PARTE PRIMA

Adempimenti e procedure

1.0 Introduzione

A chi è rivolta questa guida

CONAI

Chi partecipa

Adesione a CONAI

Contributo Ambientale CONAI

Casi particolari e approfondimenti

15

15

15

15

16

16

17

2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

18

2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

18

2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

22

2.3 Soggetti esclusi

25

2.4 Azienda estera

25

3.0 Adesione a CONAI

27

3.1 Termini per l'adesione

27

3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende
che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

27

3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti
dei Consorziati

28

3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione
della quota di adesione

28

3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione
della quota variabile

28

3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati

29

3.2.4 Variazione della quota di adesione

30

3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza

30

3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

30

3.2.7 Recesso dal Consorzio

31

3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

32

3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

32

3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

32

3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera

32

4.0 Contributo Ambientale

33

Riferimenti normativi

33

Entità del Contributo Ambientale

33

Contributo diversificato plastica

34

Contributo diversificato carta (novità)

35

4.1 La "prima cessione" e altre formule particolari

36

4.1.1 *Prima cessione da "produttore/importatore/commerciante" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"*

36

4.1.2 *Cessione da "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"*

37

4.1.3 *Prima cessione da "produttore/importatore" di materia prima a "utilizzatore/autoproduttore"*

38

4.1.4 *Cessione da "produttore/importatore/commerciante" di imballaggi vuoti ad altro "produttore/commerciante" di imballaggi vuoti – individuazione della "prima cessione"*

38

4.1.5 *Casi particolari che riguardano l'"utilizzatore/importatore"*

39

4.1.6 *Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi*

40

4.1.7 *Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo*

41

4.1.8 *Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà*

41

4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

42

4.2.1 *Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione*

42

4.2.2 *Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori*

46

4.2.3 *Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura*

47

4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

50

4.3.1 *Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni*

50

4.3.2 *Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)*

51

4.3.3 *Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni*

52

4.3.4 *Conservazione documentazione*

52

5.0 Importazione

53

5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

53

5.1.1 *Procedura ordinaria - mod. 6.2*

54

5.1.2 *Procedura semplificata - mod. 6.2*

54

5.1.3 *Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite*

55

5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione

56

6.0	Versamento del Contributo Ambientale	57
6.1	Criteri di fatturazione CONAI	57
6.2	Fatturazione elettronica	58
6.3	Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	58
6.3.1	<i>Rettifiche di dichiarazione in eccesso</i>	59
6.3.2	<i>Rettifiche di dichiarazione insufficiente</i>	59
6.3.3	<i>Resi</i>	59
7.0	Esportazione	60
7.1	Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione	61
7.2	Procedura di esenzione "ex-ante" per esportazione	61
7.3	Procedura di compensazione import/export	63
7.4	Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import	65
8.0	Casi particolari	67
8.1	Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale	67
8.2	Convenzioni	75
9.0	Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	76
9.1	I criteri normativi	76
9.2	I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI	77
9.3	Principali sentenze	78
10.0	Controlli, sanzioni e autodenuncia	83
10.1	Controlli	83
10.2	Sanzioni	83
10.2.1	<i>Sanzioni per mancata adesione</i>	83
10.2.2	<i>Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)</i>	84
10.3	Autodenuncia	85



PARTE SECONDA

Schemi esemplificativi e altre informazioni utili

Terminologia **89**

Schemi esemplificativi **93**

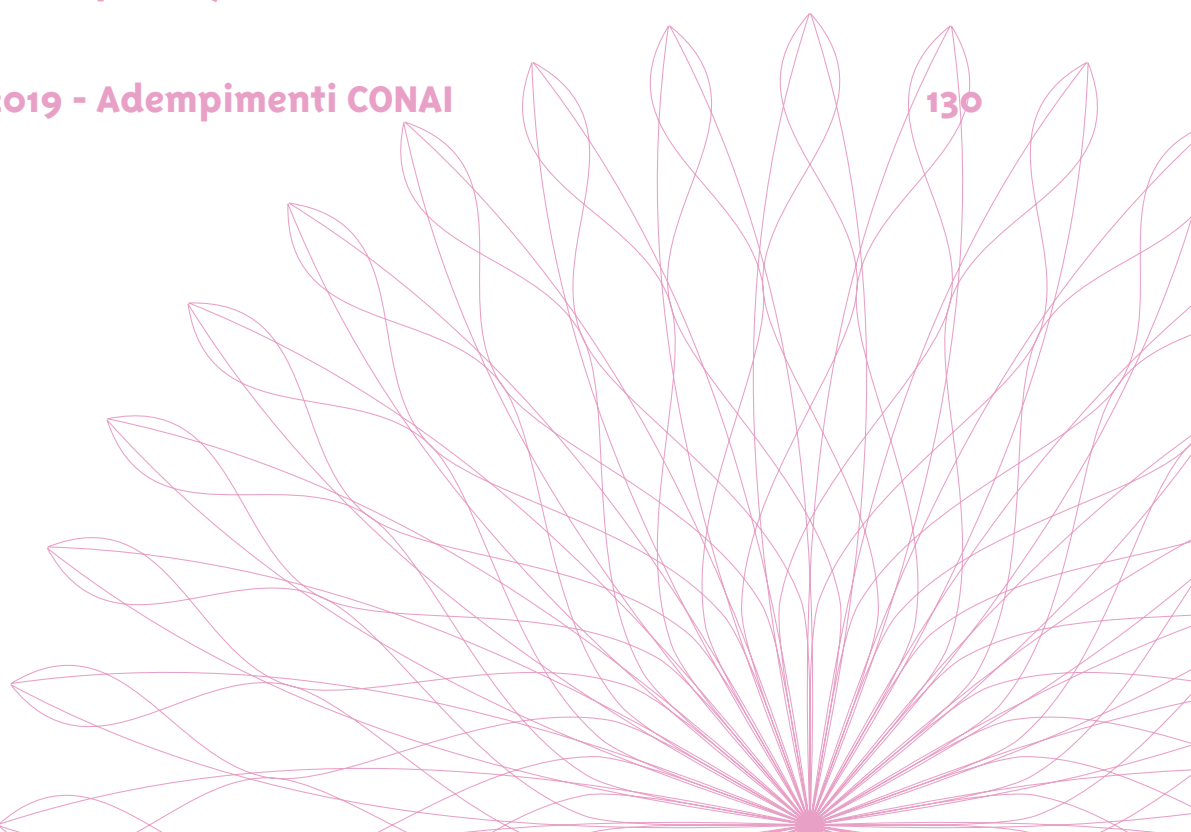
A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione	93
B. Contributo Ambientale CONAI 1998 - 2019	96
C. Classi di dichiarazione - Periodicità	98
D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione	99
E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2009 - 2019)	100
F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive e relativi periodi di validità	106

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo **111**

Acciaio	113
Alluminio	118
Carta	121
Legno	124
Plastica	125

Informativa sulla privacy **126**

Calendario 2019 - Adempimenti CONAI **130**





PARTE PRIMA

Adempimenti e procedure

1.0 Introduzione	15
2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti	18
3.0 Adesione a CONAI	27
4.0 Contributo Ambientale	33
5.0 Importazione	53
6.0 Versamento del Contributo Ambientale	57
7.0 Esportazione	60
8.0 Casi particolari	67
9.0 Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	76
10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia	83

I.O

Introduzione

A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che documenta le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

CONAI

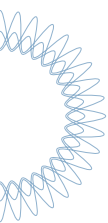
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 830.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI — per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese — ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime de-



stinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

CONAI e i Consorzi di Filiera determinano il valore del Contributo Ambientale - versato dalle aziende - che viene impiegato prioritariamente per sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.

Vedi

art. 4, comma 4 del Regolamento CONAI.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative",
Circolare Conai del 29.II.2018

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti.

A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale.

La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

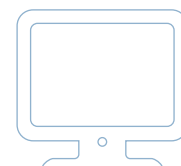
Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

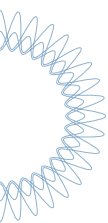
CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra CONAI e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili online nel sito www.conai.org. Nel sito infatti sono disponibili informazioni aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio le liste esemplificative e non esaustive degli articoli che vanno considerati "imballaggi" o "non-imballaggi" ai fini dell'applicazione del Contributo.

Lo Statuto e il Regolamento CONAI sono disponibili sul sito www.conai.org nella sezione Download Documenti/Governance.





2.0

Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto).

In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

Vedi

Sito www.conai.org, sezione
Altri Sistemi.

2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PRODUTTORI¹ DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".

1. In questa categoria rientra anche il commerciante di materie prime destinate a imballaggi.

IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".

2. In questa categoria rientra anche il commerciante di semilavorati destinati a imballaggi.

Es Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

! Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti".

PRODUTTORE-TRASFORMATORE² DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono "ancora" imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti. **Es**

ADESIONE **!**

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore fornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

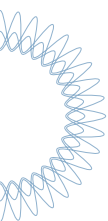
ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

! L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".



2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

ADESIONE !

Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

! Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".

IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

DEFINIZIONE

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'"importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

! La definizione di "importatore di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:

- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati.

Capitolo 5 

AUTOPRODUTTORE

DEFINIZIONE

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". **Es** Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Es Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

Vedi

Paragrafo 4.1.3

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

CONTRIBUTO

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

CONTRIBUTO

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, il commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti: applicazione in fattura con le modalità della "prima cessione", dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale a Conai.

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative",
Circolare CONAI
del 29.11.2018 dove
sono illustrati i nuovi
adempimenti
per i commercianti
di imballaggi vuoti
e la procedura
agevolata (facoltativa)
per i cosiddetti
"piccoli commercianti".

Vedi

Capitoli 3 e 4
per approfondimenti rispetto
ad adesione e Contributo.



Per i produttori o utilizzatori
che acquistano/importano
imballaggi vuoti per il
successivo trasferimento
ad utilizzatori a titolo non
traslativo della proprietà, sono
previste specifiche procedure
di applicazione/dichiarazione/
esenzione del Contributo
Ambientale CONAI.



Capitolo 8.

2.3 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- _____ quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- _____ quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- _____ quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

L'impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale, e sulla base della stessa definisce la categoria di appartenenza e determina la quota di partecipazione.

Sono inoltre escluse dall'obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi - previsti dall'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/2006 - che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

2.4 Azienda estera

L'impresa estera, senza stabile organizzazione in Italia, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia **Ni** di eleggere

Es

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Ni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

N2

Ex art. 47 del Codice Civile,
in forma scritta.

domicilio speciale **N2** ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale. Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando

direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal CONAI. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2, comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

Vedi

Paragrafo 4.3.4

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI).

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica adesioni@conai.org.



Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un'azienda estera (che non abbia optato per una delle modalità di adesione al CONAI di cui sopra) con consegna ad un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della

fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale

che trasferisce e fattura imballaggi ad un'azienda nazionale con consegna all'estero ad un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.

3.0

Adesione a CONAI

PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorzio.

È possibile iscriversi a CONAI tramite il servizio "Adesione online" attraverso il portale impresa.inungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org. Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare anche le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o il recesso, utilizzando il medesimo portale web.

Restano al momento attivi i seguenti canali tradizionali per l'invio della modulistica di adesione, variazione dati e recesso (PEC e posta raccomandata A.R.).

Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorzio.



Nel corso del 2019 diventerà obbligatoria l'adesione online. Seguiranno informative specifiche.



Prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina del sito www.conai.org occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare l'adesione anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorziata.

Vedi

Indirizzo PEC per la ricezione della domanda di adesione: adesione.conai@legalmail.it

3.1 Termini per l'adesione

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato

3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione



Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate [...] (art. 6, comma 7 dello Statuto).

3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, Domanda di
adesione e relative istruzioni.



Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore".

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)".

IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi).

Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

! Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

CODICE SOCIO

All'atto dell'iscrizione CONAI attribuisce a ciascun Consorziato un codice socio, che può essere comunicato all'impresa anche in un momento successivo all'adesione stessa.

! Nel caso in cui il Consorziato non conoscesse il proprio codice socio può richiederlo tramite e-mail a supporto@conai.org o adesioni@conai.org. Se il richiedente è un soggetto terzo dovrà allegare alla richiesta del codice socio la delega rilasciata dal consorziato.

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

! Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

È possibile, anche all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compi-

Vedi

Guida CONAI, Volume 2, Delega di voto e relative istruzioni.



Tali variazioni che riguardano la quota di adesione, la categoria di appartenenza, i dati anagrafici o l'operazione societaria avvenuta, possono essere comunicate a CONAI tramite il servizio adesione online dove il Consorzio ha a disposizione la modulistica specifica.



Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare le variazioni anagrafiche anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

Vedi

Indirizzo Pec per la ricezione della dichiarazione di variazione dati: variazioni.conai@legalmail.it.



Nel corso del 2019 diventerà obbligatorio l'invio online delle variazioni anagrafiche. Seguiranno informative specifiche.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

lando l'apposita sezione della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorzio o dalla Associazione/Consorzio delegato.

3.2.4 Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorzio può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorzio deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza

Quando un Consorzio verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorzio di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

È stato predisposto un modulo di "dichiarazione di variazione dati" per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

— **non implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione richiesta a supporto;

— **implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso l'operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione".

3.2.7 Recesso dal Consorzio

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

Articolo 9: "il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema".

Articolo 10: "è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile [...]".

Articolo 11: "non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorzio receduto o escluso".

Articolo 12: "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione".

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

In caso di trasferimento dell'azienda, la richiesta di recesso del soggetto cedente deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di variazione dati.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, Richiesta di
recesso e relative istruzioni.

Vedi

Indirizzo Pec specifico
per la ricezione della richiesta
di recesso:
variazioni.conai@legalmail.it.



La richiesta di recesso può essere
effettuata anche con altro mezzo
che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento da
parte del CONAI (art. 17 del
Regolamento CONAI).

Il Consorzio può comunicare il
recesso tramite il portale web.



Sito www.conai.org: prima
di cliccare "accedi" sul banner
"adesione online" a fondo
pagina occorre essere muniti
della carta nazionale dei servizi
(CNS) con PIN attivo ed inserita
in apposito lettore oppure
delle credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
Può effettuare il recesso anche
un soggetto terzo. In ogni
caso per accedere al servizio è
necessario inserire il codice di
sicurezza che viene comunicato
alla PEC dell'azienda stessa.
Per richiederlo dal portale web
l'utente deve cliccare sulla voce
del menù "richiesta codice di
sicurezza".

3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

- _____ organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- _____ attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella seconda parte della Guida è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo delle quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema.

Vedi

Sito www.conai.org, sezione
Altri Sistemi

Vedi

Parte seconda,
Schemi esemplificativi -A.

4.0

Contributo Ambientale

PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La corresponsione del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la **prima cessione** a un utilizzatore".

La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che "nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]".

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: "[...] Il Contributo Ambientale è determinato dal Consiglio di Amministrazione".

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2019

<u>MATERIALE</u>		<u>€/t</u>
Acciaio		3,00
Alluminio		15,00
Carta	Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi:	40,00
	Altri imballaggi in carta:	20,00
Legno		7,00
Plastica	Fascia A:	150,00
	Fascia B1:	208,00
	Fascia B2:	263,00
	Fascia C:	369,00
Vetro		24,00

Vedi

Parte seconda,
Schemi esemplificativi -B.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

Vedi

La sintesi dell'intero percorso seguito per la diversificazione contributiva è riportata nel **Manuale Esplicativo**, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo ambientale/Contributo diversificato plastica, dove sono consultabili anche le liste aggiornate degli imballaggi in plastica.



Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive e relativi periodi di validità, presente Guida, parte seconda, schemi esemplificativi - F.

CONTRIBUTO DIVERSIFICATO PLASTICA

A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

Nel 2016, infatti, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.

Sono stati dapprima definiti (con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi) i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva: la *selezionabilità*, la *riciclabilità* e per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il *circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto*.

Da questo confronto sono scaturite tre differenti fasce contributive, che dopo un periodo di test di sei mesi, sono diventate operative dal 1° gennaio 2018:

FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
"Commercio & Industria"

FASCIA B - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito
"Domestico"

FASCIA C - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato
delle tecnologie attuali.

In fase di prima applicazione si è scelto di adottare un principio di gradualità, sia rispetto alle classificazioni degli imballaggi, per le quali si è adottata la logica del flusso prevalente, sia con riferimento ai valori contributivi delle fasce.

Per il 2019 con l'obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare la logica del flusso prevalente, si è fatto un ulteriore passo avanti, adottando un criterio ancora più netto di prevenzione che, sulla base degli approfondimenti svolti, ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:

FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria"

FASCIA B1 - imballaggi da circuito "Domestico" con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata

FASCIA B2 - Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico"

FASCIA C - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

CONTRIBUTO DIVERSIFICATO CARTA (NOVITÀ)

A luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato un progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dedicato in prima battuta agli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi**, per i quali ormai da alcuni anni sono stati avviati processi industriali all'interno delle cartiere per una maggiore valorizzazione in termini di riciclo. Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio.

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, ecc..) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, ecc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l'applicazione dal 1° gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo (Extra CAC) sulla specifica tipologia di imballaggio identificata. Si basa pertanto su criteri differenti rispetto a quelli adottati per la plastica, seppure con analoghe finalità e strumenti (la leva contributiva).

Vedi

Il percorso seguito è descritto nel **Documento di sintesi della Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta**, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo ambientale/Contributo diversificato carta.

4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

Vedi

Recenti modifiche all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto CONAI e all'art. 4, commi 4 e 9 del Regolamento CONAI.

_____ dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o **commerciante di imballaggi vuoti** al primo utilizzatore **diverso dal commerciante di imballaggi vuoti**;

_____ del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consorziali, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall'ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale Conai.

All'interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI. Per questo CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, o comunque l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

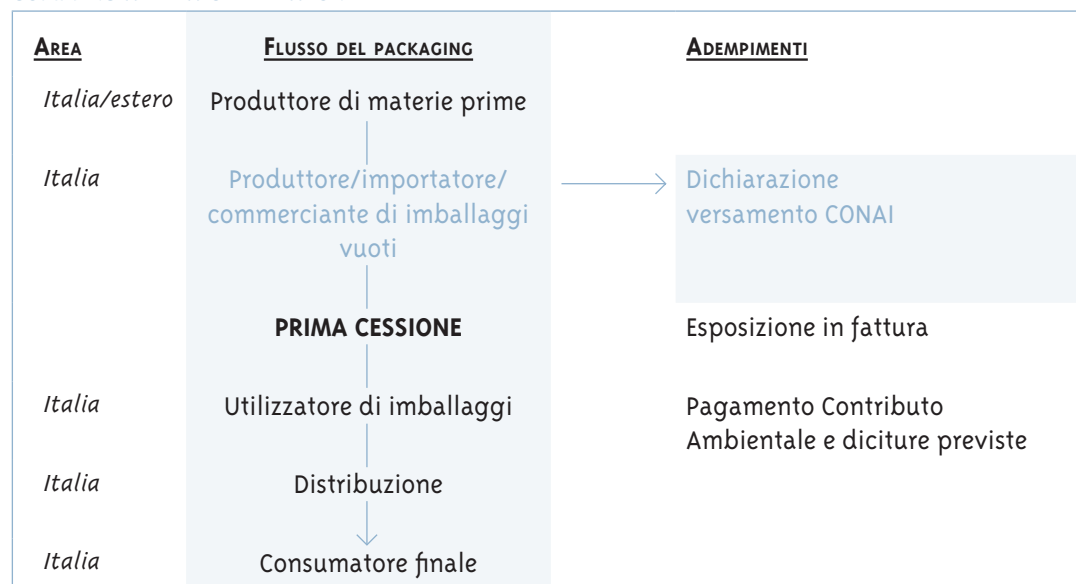
4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”



Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Si verifica quando un produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci. Il produttore/importatore/commerciante deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. L'utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore/commerciante, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

**PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO VUOTO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE/
COMMERCIANTE A UTILIZZATORE**



**4.1.2 Cessione da “piccolo commerciante”
di imballaggi vuoti a “utilizzatore”**

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in “prima cessione”, previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019).

Coloro che optano per l'utilizzo di tale procedura agevolata, devono inviare solo a CONAI (e non al fornitore) un'autocertificazione una tantum con il modulo 6.24.

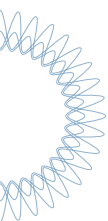
Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti (sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo) verso i clienti utilizzatori, il “piccolo commerciante” dovrà indicare la seguente dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.



Per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce).

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni.



4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.



L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti “terzisti”, nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.

PRIMA CESSIONE DI MATERIE PRIME (O SEMILAVORATI) DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A AUTOPRODUTTORE

AREA	FLUSSO DEL PACKAGING	ADEMPIMENTI
Italia	Produttore/importatore di materie prime (o semilavorati)	Dichiarazione versamento CONAI
	PRIMA CESSIONE	
Italia	Autoproduttore	Esposizione in fattura
Italia	Distribuzione	Pagamento Contributo Ambientale e diciture previste
Italia	Consumatore finale	

4.1.4 Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore/riempitore. Solo questi ultimi sa-

ranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti.

Pertanto, il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere Consorzio CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi.

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto/commercializzato: in questo caso il produttore/commerciante agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modulo 6.23 e relative istruzioni.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.1 - Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.

4.1.5 Casi particolari che riguardano l'"utilizzatore/importatore"

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

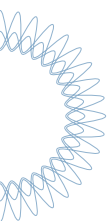
- _____ gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;
- _____ gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.



Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate.



Capitolo 8.



Vedi

Capitolo 5.

Vedi

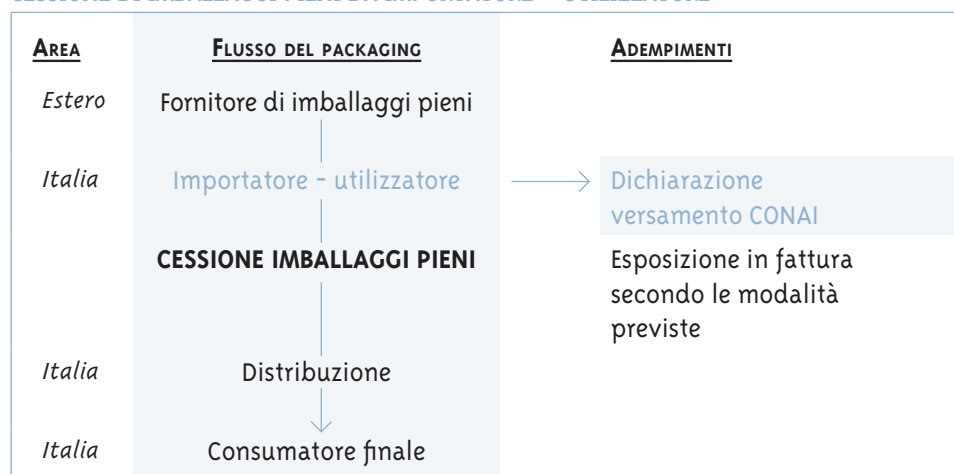
Paragrafo 4.2.3.

In particolare:

_____ l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

_____ l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a verificare che in fattura ci siano le diciture previste e ad aggiungere le medesime diciture nelle proprie fatture di vendita.

CESSIONE DI IMBALLAGGI PIENI DA IMPORTATORE – UTILIZZATORE



4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore.

Vedi

Paragrafo 4.2.1.

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.

4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio.

Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di trattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

Con riferimento ai pallet in legno sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8.



Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari procedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale.



Capitolo 8.

4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all'utilizzatore — per il confezionamento delle sue merci — a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.



4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti, anche alla luce della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, con alcune esemplificazioni sui diversi casi.

4.2.1 Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- _____ il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- _____ l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale/fascia contributiva/tipologia imballaggi;
- _____ il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

UNITÀ DI MISURA

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche.

Parte seconda,
Schede tecniche
per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso unitario dell'imballaggio} \\ \text{per materiale} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} n. \text{ dei pezzi} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Ammontare del Contributo} \\ \text{per t} \end{array} \right|$$

ASPETTI FISCALI

Il **Contributo Ambientale CONAI** esposto in fattura **va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria** ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 **come tale**:

- **rientra nel campo di applicazione IVA**; il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Pertanto, nei confronti dei clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso; 

- **va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria**, introdotta dall'art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie si rinvia alla normativa di riferimento nonché ai chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

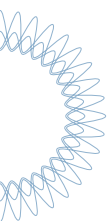
 Capitolo 7.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Secchiello 3 L (g cadauno 185)</i>	n.	4.000	0,60	2.400,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia C</i>	t	0,740	369,00	273,06	22%
Imponibile				2.673,06	22%



ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO MATERIALE (O RIENTRANTI NELLA MEDESIMA FASCIA CONTRIBUTIVA PLASTICA)

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

ESEMPIO 2-A

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	2,450	7,00	17,15	22%
<i>Pallet di tipo 2</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	4,840	7,00	33,88	22%
Imponibile				3.850,83	22%

ESEMPIO 2-B

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i>	n.	250	15,00	1.750,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	1,750	150,00	262,50	22%
<i>Pallet di tipo 2</i>	n.	300	25,00	7.500,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	3,900	150,00	585,00	22%
Imponibile				10.097,50	22%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

ESEMPIO 3-A

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1 (t teoriche 0,007)</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Pallet di tipo 2 (t teoriche 0,011)</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	7,290	7,00	51,03	
Imponibile				3.850,83	22%

ESEMPIO 3-B

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i> (kg cadauno 7,000=t lotto 1,750)	n.	250	15,00	3.750,00	22%
<i>Pallet di tipo 2</i> (kg cadauno 13,000=t lotto 3,900)	n.	300	25,00	7.500,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	5,650	150,00	847,50	22%
Imponibile				12.097,50	22%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

RIENTRANTI IN DIFFERENTI FASCE CONTRIBUTIVE E/O PER MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

ESEMPIO 4

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Taniche 10 L (g cadauno 75)</i>	n.	5.000	0,45	2.250,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	0,375	150,00	56,25	22%
<i>Taniche 5 L (g cadauno 150)</i>	n.	5.000	0,70	3.500,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia B</i>	t	0,750	208,00	156,00	22%
<i>Bottiglie di vetro (g cadauno 430)</i>	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
<i>Contributo Ambientale vetro</i>	t	1,075	24,00	25,80	22%
Imponibile				7.538,05	22%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.



! Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

Vedi

Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.26 e relative istruzioni.

4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori

Quando un produttore fornisce la materia prima ad un autoproduttore di imballaggi, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad applicare il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso lo stesso produttore deve poi effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4), nella quale dovrà indicare tra l'altro la tipologia di imballaggio autoprodotta, per la corretta applicazione del Contributo Ambientale.

LA DICHIARAZIONE DELL'AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

L'autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima riceve la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

CESSIONE DI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI PER AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nei casi di cessione di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex ante al cessionario - autoproduttore, quest'ultimo può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il **modulo 6.26** in cui dovranno essere indicate le

fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI in prima cessione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione con il modulo 6.27 che sarà reso disponibile da Conai entro la fine dell'anno 2019, ai soli consorziati che avranno adottato la citata procedura semplificata.

4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referencia o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

Vedi

Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

!

Per tutti gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica si rinvia alla normativa di riferimento (in particolare, alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.) nonché ai chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

ESPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

Vedi

Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 50.



Scheda 
extracontabile.

**ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO
"PER COLONNA"**

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale CONAI Unitario" per riferimento (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,170 Euro. 
La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>CONTR. AMBIENTALE UNIT. EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,142	0,170	1.706,21	22%

ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER RIGA"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,240	1.706,21	22%
di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,170 Euro					

"CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO"

In alternativa all'esposizione in fattura, l'utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". Questa dicitura segnala all'acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto", il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola "referenza" una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell'ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l'incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.



Dal 1° gennaio 2019 la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merci imballate) e non agli imballaggi vuoti.



Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 29.11.2018

Per i trasferimenti di imballaggi vuoti a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI, si utilizzano le diciture "Corrispettivo comprensivo (o non comprensivo) del Contributo Ambientale CONAI già assolto".

ESEMPIO

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

<u>REF.</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001	Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,240	1.706,21	22%
Contributo Ambientale CONAI assolto						

LA SCHEDA "EXTRACONTABILE"

Per individuare il "Contributo Ambientale Unitario" da applicare a ogni "referenza" (cioè a ciascuna unità di prodotto), l'utilizzatore deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono e quindi, solo per la plastica, i valori delle fasce contributive.

Ai fini dell'elaborazione della cosiddetta "scheda extracontabile" (vale a dire, il documento riepilogativo del Contributo Ambientale CONAI che un fornitore di merci imballate o un commerciante di imballaggi vuoti deve rilasciare se richiesto dal cliente), si deve documentare il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato e, quindi per la plastica, distintamente per fascia contributiva.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI SCHEDA EXTRACONTABILE

Un'azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la "referenza" sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

SCHEDA CONTABILE PER SINGOLA REFERENZA (REFERENZA: CONFEZIONE DA 24 BOTTIGLIE DI VINO)

TIPO DI IMBALLAGGIO	PESO	MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE	
	t		EURO/t	TOT. EURO
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	24,00	0,11520
24 tappi in sughero	0,00012	legno	7,00	0,00084
24 etichette	0,00005	carta	20,00	0,00100
24 capsule	0,00005	plastica ¹	369,00	0,01845
1 scatola	0,00140	carta	20,00	0,02800
Quota pallet	0,00060	legno	7,00	0,00420
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica ²	150,00	0,00300
Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza				0,17069

1. Fascia C
2. Fascia A

! Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni "Casi particolari" di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori/importatori/commercianti che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/importatore/commerciantie tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, Modulo 6.1
e relative istruzioni.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica usufruiscono di diverse procedure.

Vedi

Capitolo 5.

4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi

di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un produttore presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

Vedi

Parte seconda, schemi esemplificativi – C, D ed E.

4.3.2 *Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)*

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

1 il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti, dichiarante con il mod. 6.1 abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura cosiddetta "ex-ante" (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori);

2 l'importatore di imballaggi pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria del mod. 6.2 sia contemporaneamente esportatore abituale o abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore (vedi precedente punto 1).

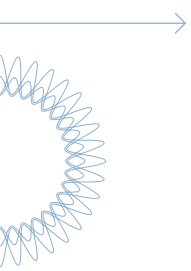
Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.1 e 6.2 – 6.3/ Scheda quantità in esenzione e relative istruzioni.



Non vanno quindi indicate nella Scheda quantità in esenzione 6.3 tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI

05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012, 27.06.2013, ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda collegata al modulo 6.1.



La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e

rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

4.3.3 Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento **attraverso il servizio di dichiarazione online**, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall'home page del sito www.conai.org.

4.3.4 Conservazione documentazione

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal Consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.



Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

5.0

Importazione

PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate **N3**, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l'importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l'importazione di merci imballate una procedura ordinaria e una semplificata, che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

N3

Compresi quelli delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature utilizzati (o comunque gestiti) nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, ecc.

5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.



Da quando calcolare l'effettuata importazione.

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.2 e relative istruzioni.



La procedura scelta vale per l'intero anno solare.



Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

5.1.1 Procedura ordinaria - mod. 6.2

È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la plastica, per fascia contributiva.

5.1.2 Procedura semplificata - mod. 6.2

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- _____ esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- _____ in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- _____ importazione di prodotti alimentari;
- _____ importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2019, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello **0,16%** sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello **0,08%** sul valore complessivo delle importazioni.



Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La difficoltà/impossibilità a tenere

distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **64,00 Euro/t** senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

5.1.3 Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI VUOTI	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a produttore/commerciante di imballaggi vuoti</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME E/O SEMILAVORATI	
<i>Per uso diretto dell'importatore/produttore</i>	Nessun adempimento per le sole materie prime ¹
<i>Per uso diretto dell'importatore/autoproduttore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a autoproduttore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a produttore</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
<i>Con cessione a utente finale</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>

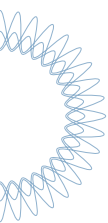
¹ Va ricordato che tali casi devono essere intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori e/o a commercianti di imballaggi vuoti, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione e neppure le materie prime importate e utilizzate direttamente dal produttore. In questi casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore e/o del commerciante destinatario dei materiali e del produttore/importatore all'atto della cessione degli imballaggi finiti prodotti con le materie prime importate;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, quella semplificata.
- l'importatore, inoltre, è tenuto a compilare una volta all'anno la "scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" per comunicare al CONAI il codice fiscale o la partita IVA dei clienti produttori/commercianti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

 **Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida Conai, Volume 2, modulo 6.1-Scheda "Cessione tra produttori/Commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.**

! Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.



5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione

Il modulo 6.2 può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorzio ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale).

Vedi

Parte seconda,
Schemi esemplificativi – C.

Si ricorda che la soglia di esenzione per la procedura semplificata è variata da 52,00 a 100,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016. Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è di 100,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché 50,00 Euro per materiale (soglia per la procedura ordinaria).



Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

6.0

Versamento del Contributo Ambientale

PREMESSA

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

Intesa Sanpaolo SpA Filiale 27 - Piazza Diaz 7, 20123 - Milano

	Codice IBAN	SWIFT
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMMJ59
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMMJ59
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMMJ59
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMMJ59
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMMJ59
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMMJ59
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMMJ59

! Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 50,00 Euro per materiale o 100,00 Euro per calcolo forfetizzato/semplicato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

6.2 Fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C, così come previsto dall' Art. 1, comma 909 e ss., della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

La fattura elettronica è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie (www.agenziaentrate.gov.it). La trasmissione avviene attraverso Il Sistema di Interscambio (SDI), il quale prevede per la veicolazione della fattura al destinatario il "Codice Destinatario" o una "PEC destinatario".

Per gli Enti pubblici la fatturazione elettronica prevede un codice obbligatorio IPA che identifica l'Ente di appartenenza.

Al primo accesso al portale Dichiarazioni on line di Conai sono richiesti obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2019 uno dei due identificativi precedentemente indicati e solo per gli Enti pubblici il codice IPA.



Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.

IVA

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 22% (vigente alla data di pubblicazione della presente Guida: gennaio 2019) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che

gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

Scritture contabili

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

È possibile effettuare le rettifiche di dichiarazione (purché ancora non fatturata) tramite il servizio di Dichiarazioni online cliccando sulla voce del menu "Consultazione/Modifica".

Vedi

Guida CONAI, Volume 2.

Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI (a mezzo PEC: contributo.conai@legalmail.it) la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.

In particolare, si possono verificare le seguenti casistiche.

6.3.1 Rettifiche di dichiarazione in eccesso

La rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

6.3.2 Rettifiche di dichiarazione insufficiente

La rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

6.3.3 Resi

Si possono verificare due casi:

- _____ la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- _____ il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1 o 6.2). !

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.



In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

7.0 Esportazione



Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

Ai fini dell'esenzione, il trasferimento all'estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall'esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso.

PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e per l'utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.

L'utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un produttore. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:

- un utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
- un importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci;
- un autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione.



Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende "esportatrici nette" possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le varie procedure di esenzione previste da CONAI, con indicazione della specifica modulistica e relative modalità e termini di presentazione della stessa.

7.1 Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

7.2 Procedura di esenzione "ex-ante" per esportazione

La procedura "ex-ante" si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita "plafond", l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e, per la plastica, di ogni singola fascia contributiva.

Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura "ex-post", secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l'inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.6 e relative istruzioni.



Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 50,00 Euro per ciascun materiale/fascia contributiva.

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.



Ai fini della determinazione del plafond di esenzione per il 2019, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.5 Esenzione ex-ante e modulo 6.5 Esenzione ex-ante - Fornitori e relative istruzioni.



Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale e, per la plastica, per ciascuna fascia contributiva, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex-ante".

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale/fascia contributiva, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

MODULO 6.5 FORNITORI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale e, per la plastica, per ciascuna fascia contributiva nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori entro il termine previsto per l'invio a CONAI del modulo 6.5 CONAI (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovviamente essere inviato anche successivamente ai fornitori acquisiti dopo tale termine.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

_____ esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall'esportatore;

_____ indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL'ESENZIONE

Il fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond)

per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

ESEMPIO

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
Bottiglie in vetro (gr cadauna 250)	pz.	4.000	0,207	828,00	22%
Contributo Ambientale vetro	t	0,800	24,00	19,20	22%
Imponibile				847,20	22%
<i>Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%</i>					

INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESENZIONE PER ESPORTATORI NEI MODULI 6.1 E 6.2

(6.3/SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE)

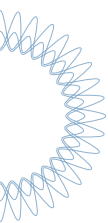
Quando il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2, riportando tali quantitativi in esenzione nella Scheda quantità in esenzione 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione per plafond "ex-ante" e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale/fascia contributiva.



Tutte le procedure indicate per il produttore valgono anche per l'importatore e per il commerciante di imballaggi vuoti che riforniscano utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime/semilavorati che li cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

7.3 Procedura di compensazione import/export

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).



È preferibile che tale procedura venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

_____ Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.

_____ Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.

Vedi

Paragrafi 5.1.2 e 7.4



_____ Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.

Vedi

Paragrafo 7.1



_____ Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura "ex-post".

_____ La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.10 e relative istruzioni.



Dal 2017 le aziende non soggette a certificazione di bilancio non devono inviare in aggiunta al modulo 6.10 l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate. In ogni caso, eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta successivamente da CONAI.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorzio deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorzio invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale e per la plastica, distintamente per ciascuna delle tre fasce contributive.

A seguito della presentazione da parte del Consorzio dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, distintamente per materiale; per la plastica e per la carta, distintamente per fascia contributiva/tipologia imballaggi (con l'ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito).



Nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel par. 2.4, si procederà alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia indicata.

Per i saldi complessivi annuali a debito per il Consorzio, CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. Il raggiungimento - nel corso dell'anno solare - della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e per la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno.

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il Consorziato, quest'ultimo potrà inserire nel nuovo modulo *Rimborso da 6.10*, entro la fine di febbraio dell'anno successivo:

- _____ l'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- _____ la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento.

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai Consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, modulo
Rimborso da 6.10 e relative
istruzioni.



Tale procedura può essere
utilizzata anche dagli operatori
che acquistano imballaggi
per il successivo trasferimento
a utilizzatori, a titolo non
traslativo della proprietà.



Capitolo 8.

7.4 Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import

Il Consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci imballate importate), per un importo annuo fino a 3.000 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall'1.1.2018, può usufruire di un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.



Per l'anno 2018, la soglia di
Contributo Ambientale CONAI
dichiarato per accedere al
rimborso è stata aumentata
da 2.000 a 3.000 Euro con
conseguente estensione degli
aventi diritto.

Vedi

Paragrafo 5.1.2

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

- a) è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante - modulo 6.5, ex post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b) si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);



Potranno essere richiesti rimborsi
solo se superiori a 100,00 Euro.

d) tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;

e) è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 3.000,00 Euro.

Per ottenere il rimborso, il Consorzio deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) entro **e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi pro-

rogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.6 Bis e relative istruzioni.

I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento — quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito — la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorzio che richiede il rimborso. Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex-ante". CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

8.0

Casi particolari

8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.12 e relative istruzioni.

IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.13 e relative istruzioni.

A partire dall'anno 2018 è prevista una nuova procedura di esenzione "ex post" dal Contributo Ambientale Conai da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde, (solo per i prodotti farmaceutici), se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La nuova procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa a quella già esistente (con i moduli 6.12 e 6.13).

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare Conai del 4 dicembre 2017.



Vedi Guida CONAI, Volume 2, modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

Per ottenere il rimborso nel 2019, il Consorziato deve inoltrare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) una richiesta (tramite il modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio**

(fa fede la data di ricezione della PEC). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.



Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 50,00 Euro per ciascun materiale/fascia contributiva.

Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.14 e relative istruzioni.

ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA E PLASTICA

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.



I valori dei contributi forfetari sulle etichette sono stati aggiornati alla luce delle variazioni dei contributi sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.17 e relative istruzioni.

IMBALLAGGI IN SUGHERO

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.18 e relative istruzioni.

FOGLIO DI ALLUMINIO

Esenzione per i rotoli astucciati destinati esclusivamente ad uso domestico.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.19 e relative istruzioni.

STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA (PIATTI E BICCHIERI)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

Vedi Paragrafo 4.1.2, Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni.

"PICCOLI COMMERCianti" DI IMBALLAGGI VUOTI

Procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:

NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

_____ Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.

_____ I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

Nastri adesivi in materia plastica:

Peso nastro adesivo (t)	×	Fattore 0,5	×	Contributo Ambientale CONAI per plastica 369,00' Euro/t
----------------------------	---	----------------	---	---

I. Fascia C

Nastri adesivi a base cellulosica:

Peso nastro adesivo (t)	×	Fattore 0,5	×	Contributo Ambientale CONAI per carta 20,00 Euro/t
----------------------------	---	----------------	---	--

Info 1 - pag. 75

RECIPIENTI PER GAS DI VARIO TIPO RICARICABILI E NON

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas — se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (circolare CONAI del 22 dicembre 2014).

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Info 2 - pag. 75

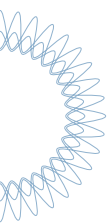
VALVOLE PER BOMBOLE E GENERATORI AEROSOL

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle "valvole per bombole e generatori aerosol".

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Per effetto dell'abrogazione di tale procedura, l'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

Info 3 - pag. 75



Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

EROGATORI MECCANICI

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

Info 4 - pag. 75

Le aziende che non si avvalgono della sopracitata procedura semplificata ma utilizzano la **procedura ordinaria** di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo sugli erogatori meccanici ceduti, **dal 1° gennaio 2019** possono avvalersi dei **medesimi pesi standard convenzionali** ai fini dell'applicazione del Contributo in fattura ai propri clienti, con conseguente dichiarazione periodica e versamento del Contributo al Conai in funzione dei quantitativi assoggettati in prima cessione nel corso dell'anno.

Vedi Parte seconda, schede tecniche per materiale - plastica.

CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA O IN ACCIAIO RIGENERATI E RE-IMMESSI AL CONSUMO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria è prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 5.12.2017

A partire dal 1° gennaio 2018, la procedura in oggetto non è più subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 28.11.2018

Con decorrenza 1° gennaio 2019, sono stati rideterminati i valori dei Contributi ambientali unitari previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati, in conseguenza della variazione dei Contributi per gli imballaggi in acciaio e in plastica.

Per i fusti in acciaio rigenerati, la procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (circolare CONAI del 19 marzo 2014), introdotta dal 1° aprile 2014 è stata aggiornata con riferimento alla rideterminazione dei valori di Contributo ambientale "unitario" e di peso standard, in conseguenza della variazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio.

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative", Circolare
CONAI dell'1.08.2018

Info 5 - pag. 75

IMBALLAGGI TRASFERITI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ NELL'AMBITO DI PARTICOLARI CIRCUITI

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che — a titolo non traslativo della proprietà — acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

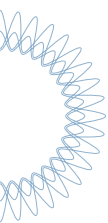
- 1** l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;
- 2** l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI — anche attraverso il ricorso a pesi standard — delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3** il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4** l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5** l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.



Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (Circolare CONAI 05.04.2012 — lett. b e Circolare CONAI 02.07.2012).

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O RETE COMMERCIALE

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo — dalla stessa data — agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (Circolare CONAI 05.04.2012 — lett. a).



Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.20 e relative
istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi **puntualmente controllati, certificati/verificabili** (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista **l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito**, anziché al momento della prima immissione al consumo (Circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b).

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, moduli 6.1 Plastica,
6.1 Vetro, 6.2 import e relative
istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una **filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti** (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista **una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale**, pari all'**85%** per le **bottiglie in vetro** e al **93%** per le **casse/cestelli in plastica** (Circolare CONAI 02.07.2012).

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla Circolare CONAI del 05.04.2012. **Info 6 - pag. 75**

PALLET IN LEGNO RE-IMMESSI AL CONSUMO E PALLET DI NUOVA PRODUZIONE STRUTTURALMENTE CONCEPITI PER IL PLURIENNALE RIUTILIZZO

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 ha deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedono **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e
Guida CONAI, Volume 2,
modulo 6.1 Legno e
relative istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

40% sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);

60% sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitolati codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (Circolare CONAI 10.12.2012). **Info 7 - pag. 75**

Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, **dal 1° gennaio 2019** la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell' **80% (quindi applicazione sul 20%)**.

ROTOLE, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2014.

Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013). **Info 8 - pag. 75**

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.21 e relative
istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

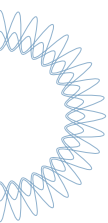
CAPSULE SVUOTABILI PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le **capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate** manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2015 (Circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso", già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato". **Info 9 - pag. 75**

Vedi
Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LE AZIENDE CHE GESTISCONO CONTESTUALMENTE ARTICOLI CLASSIFICABILI IMBALLAGGIO E NON IMBALLAGGIO, DEL TIPO VASI DA FIORI, GRUCCE PER INDUMENTI, CAPSULE PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE, PIZZI PER TORTE, ECC., CITATI – TRA GLI ESEMPI ILLUSTRATIVI – NELL'ALLEGATO E DEL D.LGS. 152/2006

Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione" sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI.



In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore potrà richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (circolare CONAI del 19.12.2014). **Info 10 - pag. 75**

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

CONCHIGLIE-CONTENITORI DI DEODORANTI PER LAVASTOVIGLIE E PROFUMATORI D'AMBIENTE

Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 giugno 2015 - **con effetto dal 1° gennaio 2016** - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, ecc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme. **Info 11 - pag. 75**

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

ESPOSITORI DI MERCI

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, **ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016:**

_____ **rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:**

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita, nonché:
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

_____ **non sono da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:**

- gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
 - gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita. **Info 12 - pag. 75**

Vedi
Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Per informazioni contattare il **numero verde CONAI 800.337799** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica **infocontributo@conai.org**, citando nell'oggetto:

Info 1 "Nastri adesivi e carte gommate"

Info 2 "Recipienti per gas"

Info 3 "Valvole per bombole/
generatori aerosol"

Info 4 "Erogatori meccanici"

Info 5 "Imballaggi rigenerati"

Info 6 "Imballaggi riutilizzabili -
delibere 21.03 e 27.06.2012"

Info 7 "Pallet in legno - delibera 21.11.2012"

Info 8 "Tubi e rotoli"

Info 9 "Capsule svuotabili"

Info 10 "Circolare CONAI del 19.12.2014"

Info 11 "Profumatori d'ambiente"

Info 12 "Espositori di merci"



8.2 Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

Settore ortofrutticolo (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento:

Fruitimprese — Associazione Imprese Ortofrutticole;

Settore ceramico (Particolare procedura semplificata "ex-ante"

per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica;

Distribuzione (Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione;

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni **N4** di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

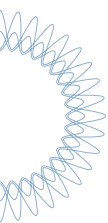
N4

Ad oggi Sistema Moda Italia,
Federazione Italiana Industriali
TessiliVari, Federmacchine e Anima.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni
online e Guida CONAI, Volume 2,
modulo 6.22 e relative istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".



9.0

Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI

PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito www.conai.org è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]”.

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

i sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso.

Vedi

Sito www.conai.org per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, sul sito internet www.conai.org, nella sezione Imprese - “Cos'è imballaggio/cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate e aggiornate due liste di riferimento, **esemplificative e non esaustive** della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”.

9.3 Principali sentenze

Alcune decisioni giurisprudenziali hanno chiarito importanti profili della nozione di imballaggio.

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 19312/2018

L'ordinanza della Suprema Corte chiude il contenzioso instaurato dal CONAI nei confronti del Polieco al fine di non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.

La decisione della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal Polieco, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce la natura di imballaggio di numerosi beni che la controparte ha preteso di attrarre nella propria sfera di gestione opponendosi nei diversi gradi di giudizio.

Il Giudice di legittimità ha ribadito l'esattezza dell'interpretazione della disciplina di riferimento compiuta dal Tribunale di Roma nella sentenza n. **16818/2007** e dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. **3048/2014** (e in molte altre decisioni: v. le sentenze del Tribunale di Roma n. **10050/2006**, n. **24563/2007**, n. **10555/2008**, n. **2005/2012**, n. **2011/2012**, n. **2015/2012**, n. **2019/2012**, n. **23265/2013**, n. **6732/2014**, n. **11074/2014**, n. **19252/2016**, nonché quelle della Corte di appello di Roma n. **1265/2015** e n. **3511/2017**) in merito al fatto che:

- _____ il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- _____ le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- _____ la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all'utilizzatore;
- _____ possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo;
- _____ la valutazione dell'idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- _____ anche i contenitori utilizzati nell'industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell'impresa sono da considerarsi imballaggi;

sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.

I principi interpretativi sanciti dai giudici di legittimità trovano applicazione non soltanto con riguardo alla definizione di imballaggio riportata nell'art. 35 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - al quale espressamente si riferiscono in quanto, ancorché abrogato, applicabile alla fattispecie di causa esaminata dalla Cassazione - ma anche con riferimento a quella attualmente prevista nell'art. 218 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'identificazione del concetto di imballaggio da parte dei giudici di legittimità si fonda infatti sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell'originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell'ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall'art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/UE lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.

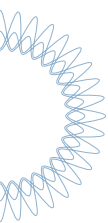
L'interpretazione della Corte di Cassazione, quindi, non può essere vincolata alla normativa vigente al tempo dei fatti esaminati, ma trova applicazione come norma generale ed astratta, in quanto principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

In linea con l'ormai consolidata giurisprudenza alla quale si è fatto sopra riferimento, è intervenuta la sentenza del **Tribunale di Roma n. 22952 del 29 novembre 2018**, che si è pronunciata specificamente sulla natura del film in polietilene adesivo e protettivo con riferimento alla disciplina sia comunitaria sia nazionale vigente nel periodo dal 1998 al 2015.

Il Tribunale di Roma ha statuito che il film in polietilene adesivo e protettivo è da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto che sia impiegato all'interno di un ciclo produttivo e che accompagni i prodotti in ogni fase di commercializzazione.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 19252/2016

è nuovamente intervenuta sulla nozione di imballaggio confermando l'indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti dello stesso Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico



prognostico, attraverso una valutazione ex ante della funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già della funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati.

Il Tribunale ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche negli esempi illustrativi dell'Allegato I alla Direttiva 94/62/CE, inseriti con la Direttiva 2013/2/CE, quali i vasi da fiori e le grucce, la cui qualificazione come imballaggio dipende dalla funzione tipica e fisiologica per la quale i beni sono stati ideati.

Pertanto, poiché i contenitori, le casse e i pallet sono normalmente concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto dei beni destinati alla vendita, essi vanno qualificati come imballaggio, a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l'avente causa dal produttore.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 11074/2014

ha confermato la natura di imballaggio dei mandrini (i tubi sui quali sono avvolti materiali flessibili: film plastico, carta, ecc.), ribadendo che l'obbligo ex lege dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio previsto sia dal Decreto Ronchi, sia dal D.Lgs. n. 152/2006 "prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (...) o secondario (...) ovvero terziario (...) in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, è in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico". La sentenza conferma inoltre che "un prodotto è qualificato come imballaggio con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentire la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito". La sentenza precisa infine che "la direttiva n. 2004/12/CE ha lasciato inalterata la nozione di imballaggio contenuta nell'art. 3, comma 2, della direttiva 94/62/CE, concludendo, anche alla luce della direttiva 2013/2/UE, che "le anime delle bobine sono assoggettate al Contributo Ambientale CONAI".

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 8131/2014

relativa alla natura d'imballaggio di una specifica categoria di beni costituita da bins di grandi capacità (superiori ai 100 litri), ne ha invece erroneamente negato la qualifica di imballaggi in quanto "per le loro caratteristiche (...) sono stati progettati e fabbricati per resistere e durare a lungo", sicché essi "non sono assimilabili a contenitori per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo" in quanto "destinati ad un utilizzo prolungato e durevole" e "come ausilio duraturo all'attività dell'impresa all'interno del ciclo produttivo delle medesime e non al fine di garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore (e passaggi intermedi)".

La contrapposizione tra il concetto di “utilizzo singolo o limitato nel tempo” e quello di “utilizzo prolungato e durevole nel tempo” all’interno “del ciclo produttivo” dell’impresa è infatti estranea alle norme di legge in materia, per le quali la durata o il luogo d’utilizzo o di reimpiego di un bene non sono di per sé determinanti ai fini della sua identificazione come imballaggio. Nella motivazione della decisione, lo stesso Tribunale non esclude che la riutilizzabilità di un bene sia di per sé incompatibile con la funzione di imballaggio.

Su tali profili il CONAI ha impugnato la decisione tenuto anche conto dei precedenti giurisprudenziali di senso opposto (Tribunale di Roma n. 2005/2012, n. 2011/2012).

In ogni caso la sentenza, confermando i precedenti giurisprudenziali dominanti sulla disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, ribadisce che:

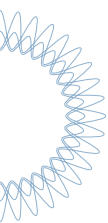
a ai fini della qualificazione di un bene come imballaggio è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti, nei passaggi da un produttore a un consumatore/utente finale, da un produttore a un utilizzatore, da un utilizzatore a altro utilizzatore o da un utilizzatore a un consumatore/utente finale;

b tale funzione va verificata ex ante e in astratto, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e di fabbricazione del bene.

CORTE D’APPELLO DI ROMA, SENTENZA N. 3048/2014

ha infine confermato, rigettando l’impugnazione proposta da Polieco, la sentenza del Tribunale di Roma n. **16818/2007** che ha accertato la natura di imballaggio per gli shoppers, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, film tubolare e piano per l’imballaggio automatico, per esempio, di concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, polimeri, sali, paste alimentari, mangimi, cappucci copri palletts, termoretraibili ed estensibili, film in fogli per copertura “top” dei palletts e film estensibile industriale per imballaggio palletts. Imballaggi che Polieco da tempo pretendeva di attrarre nel sistema di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, sottraendoli a quello dei rifiuti di imballaggio.

La Corte ribadisce che il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua “funzione (di contenimento e di protezione)”. Ciò alla luce del Decreto Ronchi e dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE, fermo restando che la Direttiva n. 2004/12/CE, “per completezza di motivazione” citata nella sentenza di primo grado, si è limitata a precisare la definizione di “imballaggio” già presente nella Direttiva n. 94/62/CE (attuata dal Decreto Ronchi), fornendo criteri esplicativi utili sul piano interpretativo a chiarire la definizione”. Questa puntualizzazione della Corte è risultata necessaria per smentire la tesi di Polieco secondo la quale la nozione di imballaggio fosse radicalmente mutata per effetto della Direttiva n. 2004/12/CE e del suo recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 152/2006.



I Giudici di secondo grado, smentendo le opposte tesi di Polieco, ribadiscono inoltre l'esattezza dell'interpretazione della disciplina di riferimento compiuta dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 16818/2007 (e in molte altre decisioni: v. Tribunale di Roma n. 10050/2006; n. 10555/2008; n. 21623/2008; n. 2005/2012; n. 2011/2012; n. 2015/2012; n. 2019/2012; n. 23265/2013; n. 6732/2014) con riguardo al fatto che:

a le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;

b possono essere qualificati imballaggi anche "i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo";

c la nozione di imballaggio non si riferisce "soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all'utilizzatore".

La Corte d'appello conferma altresì la correttezza del rigetto della domanda riconvenzionale del Polieco volta ad accertare e dichiarare che "i beni quali i contenitori utilizzati nell'industria ed agricoltura (per materiali solidi o liquidi ed anche prodotti agroalimentari), quali bins, vasche e casse di contenimento, contenitori per logistica, cisterne, teli per insilaggio e per rotoballe caratterizzati da specifici accorgimenti tecnici e da particolari caratteristiche in funzione delle diverse applicazioni industriali ed utilizzati, ripetutamente, in funzione di bene strumentale (e come tali considerati anche sotto il profilo contabile e fiscale: c.d. "beni ammortizzabili") per la produzione e/o attività tipica dell'impresa non sono, in relazione allo specifico utilizzo, industriale-produttivo, da considerarsi imballaggi, ma, se realizzati integralmente o prevalentemente in polietilene, beni soggetti alla disciplina di cui all'art. 48 D.Lgs. 22/97". Ne consegue che anche per questi beni va riconosciuta la natura di imballaggio, risultando dunque smentita in sede d'appello la tesi contenuta nella sopra richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 8131/2014 secondo la quale tale natura andrebbe sempre esclusa per i bins.

La sentenza della Corte d'appello assume particolare rilievo atteso che la controversia decisa riguarda un accertamento con valenza generale e astratta, dunque non riferibile a particolari tipologie di beni prodotti da specifici produttori d'imballaggio, e che essa costituisce la prima decisione rilevante in argomento di un giudice dell'ultimo grado di merito.

Vedi

Sito www.conai.org,
"Sentenze".

10.0

Controlli, sanzioni e autodenuncia

10.1 Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale — art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli — anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni — presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

10.2 Sanzioni

10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

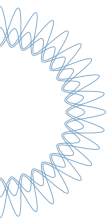
L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che "[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro".

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che "i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila-cinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro".

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

Vedi

Testo integrale articolo 261.



• Come previsto dall'art.15 del Regolamento CONAI: "Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali in conseguenza delle violazioni previste dall'art. 13, il Contributo Ambientale CONAI possa essere prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa".

• Inoltre, nei casi di attestazione di esenzione per "cessione tra produttori o commercianti di imballaggi vuoti" non veritiera (e/o non idoneamente documentata su richiesta del CONAI), rilasciata dal cliente cessionario al proprio fornitore cedente, CONAI potrà richiedere al fornitore di applicare il Contributo Ambientale in fattura senza tener conto dell'autocertificazione del cliente.

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

Ai sensi dell'art.13, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- _____ 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- _____ 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

- _____ ai sensi dell'art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- _____ in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.13, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).

10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "**autodenuncia**" (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

The background of the page is decorated with several large, intricate, pink geometric floral patterns. These patterns are composed of many thin, overlapping lines that form a starburst or sunburst-like shape, with some patterns having a central point and others being more diffuse. The patterns are distributed across the page, with some in the corners and others more centrally located.

PARTE SECONDA

**Schemi esemplificativi
e altre informazioni utili**

Terminologia	89
---------------------	-----------

Schemi esemplificativi	93
-------------------------------	-----------

A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione	93
B. Contributo Ambientale CONAI 1998 - 2019	96
C. Classi di dichiarazione - Periodicità	98
D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione	99
E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2009 - 2019)	100
F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive e relativi periodi di validità	106

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo	111
---	------------

Acciaio	113
Alluminio	118
Carta	121
Legno	124
Plastica	125

Informativa sulla privacy	126
----------------------------------	------------

Calendario 2019 - Adempimenti CONAI	130
--	------------

Terminologia

AUTOCONSUMO

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi — da lui stesso fabbricati — per confezionare i propri prodotti.

AUTOPRODUTTORE

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

AZIENDA ESPORTATRICE NETTA

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

CONSORZI DI FILIERA

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

RICREA — Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

CIAL — Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

COMIECO — Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

RILEGNO — Consorzio Nazionale per la raccolta,

il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

COREPLA — Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

COREVE — Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

CONSUMATORE

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

DETENTORE DI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi



successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

IMBALLAGGI PIENI – VUOTI

Ferma restando la definizione di imballaggio prevista dalla vigente normativa, in questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce alle lattine e agli altri eventuali imballaggi secondari e terziari della confezione. Per “imballaggi vuoti”, invece, si intendono quelli senza merce.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli pro-

dotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

IMBALLAGGIO COMPOSITO (POLIACCOPPIATO)

Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio composito (poliaccoppiato) si intende l’imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, ecc..

Si precisa che per lo stesso imballaggio non possono essere previsti differenti trattamenti contributivi a seconda che diventi composito prima o dopo la “prima cessione” con la conseguenza che, anche in caso di importazione di imballaggio pieno, il Contributo Ambientale, se dichiarato in procedura ordinaria, è sempre dovuto in funzione del materiale di ciascuna componente dell’imballaggio.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio multimateriale si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), ecc..

PRIMA CESSIONE

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore, o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorato a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

PRIMO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fab-

bricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

RACCOLTA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".



RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI

DA IMBALLAGGIO

Secondo quanto disposto dall'art. 218 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta dello stesso Decreto.

RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI

DI IMBALLAGGIO

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

RICICLAGGIO DI IMBALLAGGI

È il ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia (art. 218, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06).

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrando nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

RIUTILIZZO DI IMBALLAGGI

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'art. 218, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI SUCCESSIVO

AL PRIMO

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

Schemi esemplificativi

A. Consorzi di Filiera – Informazioni per l'adesione

RICREA

SOGGETTI*

Ordinari Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati; trasformatori di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati in materiale composito a prevalenza acciaio.

Volontari Autoproduttori che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio destinati a contenere le merci da essi stessi prodotte. Recuperatori e Riciclatori nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o).

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento consortile disponibile sul sito internet Ricrea.

CONTATTI

info@consorzioricrea.org
tel. 02.3980081
www.consorzioricrea.org

CIAL

SOGGETTI*

Obbligati Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

Trasformatori e utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente sia costituito dall'alluminio.

Volontari

Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento.

Possono inoltre partecipare al Consorzio recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Per produttori, trasformatori e utilizzatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di materiale o di imballaggio immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.

Per recuperatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale recuperati e conferiti al Consorzio l'anno precedente.

Per riciclatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale e riciclati l'anno precedente.

CONTATTI

consorzio@cial.it
tel. 02.540291
www.cial.it

COMIECO

SOGGETTI*

Obbligati

- fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
- fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti;
- fabbricanti e importatori di imballaggi vuoti a prevalenza carta.

Volontari

- commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa ("Utilizzatori");
- piattaforme di lavorazione macero (recuperatori), impianti di termovalorizzazione, impianti di compostaggio.

Simpatizzanti Enti ed associazioni, aziende italiane ed estere diverse dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.

CONTATTI

desimone@comieco.org
tel. 02.55024238
www.comieco.org

RILEGNO

SOGGETTI*

Obbligati Fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno, fabbricanti e/o importatori di imballaggi per alimenti, di imballaggi industriali e di pallet, riparatori di pallet.

Volontari Recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al fondo consortile si determina in percentuale sul volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o di materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale dell'anno precedente l'iscrizione.

CONTATTI

info@rilegno.org
tel. 0547.672946
www.rilegno.org

COREPLA

SOGGETTI*

Obbligati Produttori e importatori di materie prime polimeriche per la fabbricazione di imballaggi in plastica; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

Volontari Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi in plastica e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica; riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:

- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi in plastica (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale *(per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati)*;
- le tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti inclusi gli imballaggi importati vuoti ed utilizzati direttamente e/o di imballaggi in plastica pieni importati *(per gli utilizzatori)*;
- le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati *(per le aziende che riciclano o recuperano rifiuti d'imballaggio in plastica)*.

CONTATTI

consorziati@corepla.it
tel. 02.76054230/280
www.corepla.it

COREVE

SOGGETTI*

Obbligati (ordinari) Produttori di materiale di imballaggio in vetro; produttori di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti.

Volontari Utilizzatori che producono imballaggi e provvedono al riempimento; utilizzatori che importano imballaggi pieni.

Aggiunti I soggetti, diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore razionalizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Le quote di partecipazione sono calcolate in percentuali sull'ammontare delle vendite nazionali (pari al valore degli imballaggi in vetro prodotti e riempiti e/o delle importazioni di materiale da imballaggio in vetro o di contenitori in vetro vuoti, effettuate nell'anno precedente).

CONTATTI

coreve@coreve.it
tel. 02.48012961
www.coreve.it

*. Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

B. Contributo Ambientale CONAI 1998-2019

PROCEDURA ORDINARIA

PERIODO *	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
1998	30	100	30	5	140	5
1999	30	100	30	5	140	5
2000	30	100	30	5	140	5/10 ¹
2001	30	50	30	5	140	10
LIRE/Kg	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
	15,49	25,82	15,49	4,00	72,30	5,16
	15,49	25,82	15,49	4,00	72,30	5,16
	15,49	25,82	30,00	4,00	72,30	10,32
	15,49	25,82	30,00/22,00 ²	4,00	72,30	10,32
	15,49	25,82	22,00	8,00	105,00/195,00 ³	10,32
	15,49/31,00 ⁴	25,82/52,00 ⁵	22,00	8,00	195,00/160,00 ⁶	15,82
2011	31,00	52,00	22,00	8,00	160,00/140,00 ⁷	17,82
2012	31,00/26,00 ⁸	45,00	14,00/10,00 ⁹	8,00	120,00/110,00 ¹⁰	17,82
2013	26,00	45,00	10,00/6,00/4,00 ¹¹	8,00	110,00	17,82
2014	26,00	45,00	4,00	8,00	140,00	17,82
2015	26,00/21,00/ 13,00 ¹²	45,00	4,00	8,00/7,00 ¹³	188,00	20,80
2016	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30
2017	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30/ 16,30 ¹⁴
2018	8,00	45,00/35,00 ¹⁵	10,00	7,00	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00	13,30
2019	3,00	15,00	20,00 ¹⁶ 40,00 ¹⁷	7,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00	24,00

*. Da ottobre 1998.

1. Il Contributo **vetro** è passato da 5 lire/kg a 10 lire/kg dal 1° aprile 2000.
2. Il Contributo **carta** è passato da 30,00 €/t a 22,00 €/t dal 1° luglio 2008.
3. Il Contributo **plastica** è passato da 105,00 €/t a 195,00 €/t dal 1° luglio 2009.
4. Il Contributo **acciaio** è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.
5. Il Contributo **alluminio** è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.
6. Il Contributo **plastica** è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.
7. Il Contributo **plastica** è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.
8. Il Contributo **acciaio** è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
9. Il Contributo **carta** è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
10. Il Contributo **plastica** è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
11. Il Contributo **carta** è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.
12. Il Contributo **acciaio** è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.
13. Il Contributo **legno** è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.
14. Il Contributo **vetro** passerà da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.
15. Il Contributo **alluminio** passerà da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.
16. Altri imballaggi in carta.
17. Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.

In evidenza le variazioni intervenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

PERIODO *	% SUL VALORE IMPORTAZIONI	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI ALIMENTARI)	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI NON ALIMENTARI)	PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI (€/t) (PESO LORDO - PESO NETTO MERCI)
1998-1999	0,15%	-	-	60
2000-2001	-	0,10%	0,05%	60
2002	-	0,10%	0,05%	30,99
2003-2004-2005-2006	-	0,10%	0,05%	31,00
2007-2008	-	0,10%	0,05%	35,00
2009	-	0,10%/0,14% ¹	0,05%/0,07% ²	40,00/63,00 ³
2010	-	0,14%	0,07%	63,00
2011	-	0,14%/0,13% ⁴	0,07%	53,00/48,00 ⁵
2012	-	0,10%/0,07% ⁶	0,05%/0,04% ⁷	40,00/32,00 ⁸
2013	-	0,07%	0,04%/0,03% ⁹	32,00/31,00 ¹⁰
2014	-	0,08%	0,04%	37,00
2015	-	0,12%	0,06%	49,00/48,00 ¹¹
2016	-	0,13%	0,06%	49,00
2017	-	0,13%	0,06%	49,00
2018	-	0,13%	0,06%	52,00
2019	-	0,16%	0,08%	64,00

*. Da ottobre 1998.

1. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,10% a 0,14% dal 1° luglio 2009.
2. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,05% a 0,07% dal 1° luglio 2009.
3. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 40,00 €/t a 63,00 €/t dal 1° luglio 2009.
4. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.
5. Il Contributo forfetario sulla **tara** delle merci importate è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.
6. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,10% a 0,07% dal 1° ottobre 2012.
7. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,05% a 0,04% dal 1° ottobre 2012.
8. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
9. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,04% a 0,03% dal 1° ottobre 2013.
10. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.
11. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

In evidenza le variazioni intervenute.

C. Classi di dichiarazione – Periodicità

PERIODICITÀ

PROCEDURA ORDINARIA (MODULO 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 50,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

PROCEDURA SEMPLIFICATA (MODULO 6.2)

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 100,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 1.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).



* Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

* La periodicità non si cambia in corso d'anno.

* La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.

* Solo per il modulo 6.10 il Consorzio deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.

* Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati alle lettere A, B e C del modulo 6.2.

* Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

D. Classi di dichiarazione – Esempi di variazione

ESEMPI DI VARIAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione (e le procedure connesse). Negli esempi si suppone che l'azienda debba modificare la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente. **Si ricorda che a partire dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale per l'anno 2016, la soglia di esenzione è stata elevata a 50,00 Euro per materiale e la classe di dichiarazione annuale a 1.000,00 Euro per materiale.**

A. DA FASCIA DI ESENZIONE A CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE

L'impresa che per l'anno 2018 rientra nella fascia di esenzione per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 50,00 Euro di Contributo per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2019 invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2018, con l'importo di Contributo dovuto;

B. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A FASCIA DI ESENZIONE

L'impresa che per l'anno 2018 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 50,00 Euro per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2019 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2018, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 50,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura;
- a gennaio 2020 non dovrà presentare la dichiarazione per il 2019 se conferma la fascia di esenzione e quindi non supera la soglia di 50,00 Euro.

C. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE

L'impresa che per l'anno 2018 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 1.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2019 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2018, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 1.000,00 Euro per quel materiale);
- nel corso del 2019 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

D. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE A CLASSE DI DICHIARAZIONE MENSILE

L'impresa che per l'anno 2018 rientra nella classe di dichiarazione trimestrale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2019 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2018, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti;
- nel corso del 2019 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2009 - 2019)

Nelle tabelle sottostanti sono illustrate le quantità (per i sei materiali in **procedura ordinaria**) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le **procedure semplificate**) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2009-2019.

Si riportano in ciascuna tabella i valori di Contributo Ambientale CONAI e le aliquote /contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto in caso di variazione di Contributo nel corso dello stesso anno, il calcolo deve tener conto anche delle variazioni infrannuali.

È inserita un'esplicita nota in corrispondenza dei materiali che hanno subito variazioni di Contributo e delle procedure semplificate per import che hanno subito variazioni di aliquote/Contributo forfetario.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	2009
Acciaio	15,49	26,00	1,679	
Alluminio	25,82	26,00	1,007	
Carta	22,00	26,00	1,182	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica ¹	105,00	26,00	0,248	
Vetro	10,32	26,00	2,519	
<u>PROCEDURA</u>	<u>ALIQUOTA FORFETARIA</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI (t)</u>	<u>EURO (VALORE MERCE)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare) ²	0,10%	52,00		52.000
Import Semplificata a valore (non alimentare) ³	0,05%	52,00		104.000
Import Semplificata per tara ⁴	40,00 €/t	52,00	1,300	

1. Il Contributo plastica è passato da 105,00 €/t a 195,00 €/t dal 1° luglio 2009.

2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,10 % a 0,14 % dal 1° luglio 2009.

3. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,05 % a 0,07 % dal 1° luglio 2009.

4. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 40,00 €/t a 63,00 €/t dal 1° luglio 2009.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	2010
<i>Acciaio</i> ¹	15,49	26,00	1,679	
<i>Alluminio</i> ²	25,82	26,00	1,007	
<i>Carta</i>	22,00	26,00	1,182	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i> ³	195,00	26,00	0,133	
<i>Vetro</i>	15,82	26,00	1,643	
<u>PROCEDURA</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMPORTATE IMBALLATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,14%	52,00		37.143
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,07%	52,00		74.286
<i>Import Semplificata per tara</i>	63,00 €/t	52,00	0,825	

1. Il Contributo acciaio è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.
 2. Il Contributo alluminio è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.
 3. Il Contributo plastica è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	2011
<i>Acciaio</i>	31,00	26,00	0,839	
<i>Alluminio</i>	52,00	26,00	0,500	
<i>Carta</i>	22,00	26,00	1,182	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i> ¹	160,00	26,00	0,163	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i> ²	0,14%	52,00		37.143
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,07%	52,00		74.286
<i>Import Semplificata per tara</i> ³	53,00 €/t	52,00	0,981	

1. Il Contributo plastica è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.
 2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14 % a 0,13 % dal 1° luglio 2011.
 3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.



<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO</u>	<u>SOGLIA DI</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u>	2012
	<u>AMBIENTALE</u> (€/t)	<u>ESENZIONE</u> (€)	<u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
<i>Acciaio</i> ¹	31,00	26 ,00	0,839	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i> ²	14,00	26,00	1,857	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i> ³	120,00	26,00	0,217	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA</u> <u>PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI</u> <u>ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
<i>Import Semplificata a valore</i> <i>(alimentare)</i> ⁴	0,10%	52 ,00		52.000
<i>Import Semplificata a valore</i> <i>(non alimentare)</i> ⁵	0,05%	52,00		104.000
<i>Import Semplificata per tara</i> ⁶	40,00 €/t	52,00	1,300	

1. Il Contributo **acciaio** è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
2. Il Contributo **carta** è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
3. Il Contributo **plastica** è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
4. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,10 % a 0,07 % dal 1° ottobre 2012.
5. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,05 % a 0,04 % dal 1° ottobre 2012.
6. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO</u>	<u>SOGLIA DI</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u>	2013
	<u>AMBIENTALE</u> (€/t)	<u>ESENZIONE</u> (€)	<u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
<i>Acciaio</i>	26,00	26,00	1,000	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i> ¹	10,00	26,00	2,600	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i>	110,00	26,00	0,236	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
<u>PROCEDURA</u>	<u>ALIQUOTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI</u> <u>ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
<i>Import Semplificata a valore</i> <i>(alimentare)</i>	0,07%	52,00		74.286
<i>Import Semplificata a valore</i> <i>(non alimentare)</i> ²	0,04%	52,00		130.000
<i>Import Semplificata per tara</i> ³	32,00 €/t	52,00	1,625	

1. Il Contributo **carta** è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.
2. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,04 % a 0,03 % dal 1° ottobre 2013.
3. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	2014
<i>Acciaio</i>	26,00	26,00	1,000	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i>	4,00	26,00	6,500	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i>	140,00	26,00	0,186	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
<u>PROCEDURA</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,08%	52,00		65.000
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,04%	52,00		130.000
<i>Import Semplificata per tara</i>	37,00 €/t	52,00	1,405	

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	2015
<i>Acciaio ¹</i>	26,00	26,00	1,000	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i>	4,00	26,00	6,500	
<i>Legno ²</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i>	188,00	26,00	0,138	
<i>Vetro</i>	20,80	26,00	1,250	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,12%	52,00		43.333
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,06%	52,00		86.667
<i>Import Semplificata per tara ³</i>	49,00 €/t	52,00	1,061	

1. Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

2. Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.



<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO</u>	<u>SOGLIA DI</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u>	2016
	<u>AMBIENTALE</u> <u>(€/t)</u>	<u>ESENZIONE</u> <u>(€)</u>	<u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA</u> <u>PER IMPORT</u>	<u>ALIQUTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI</u> <u>ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO</u>	<u>SOGLIA DI</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u>	2017
	<u>AMBIENTALE</u> <u>(€/t)</u>	<u>ESENZIONE</u> <u>(€)</u>	<u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro ¹	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA</u> <u>PER IMPORT</u>	<u>ALIQUTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI</u> <u>ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

1. Il Contributo vetro passerà da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

				2018
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE</u> <u>(€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE</u> <u>(€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u> <u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	8,00	50,00	6,250	
Alluminio ¹	45,00	50,00	1,111	
Carta	10,00	50,00	5,000	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Fascia A	179,00	50,00	0,279	
Plastica Fascia B	208,00	50,00	0,240	
Fascia C	228,00	50,00	0,219	
Vetro	13,30	50,00	3,759	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA</u> <u>PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	52,00€/t	100,00	1,923	

1. Il Contributo alluminio passerà da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

				2019
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE</u> <u>(€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE</u> <u>(€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI</u> <u>VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	3,00	50,00	16,666	
Alluminio	15,00	50,00	3,333	
Imballaggi poliac-	40,00	50,00	1,250	
coppiati a preva-				
lenza carta idonei				
Carta al contenimento				
di liquidi				
Altri imballaggi	20,00	50,00	2,500	
in carta				
Fascia A	150,00	50,00	0,333	
Fascia B1	208,00	50,00	0,240	
Plastica Fascia B2	263,00	50,00	0,190	
Fascia C	369,00	50,00	0,136	
Vetro	24,00	50,00	2,083	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA</u> <u>PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA</u> <u>DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI</u> <u>IMBALLAGGI DELLE MERCI</u> <u>IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI</u> <u>IMBALLATE IMPORTATE</u> <u>(€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,16%	100,00		62.500
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,08%	100,00		125.000
Import Semplificata per tara	64,00€/t	100,00	1,562	

F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive e relativi periodi di validità

FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	VALIDITÀ		NOTE
	DAL	AL	
FASCIA A			
IMBALLAGGI SELEZIONABILI E RICICLABILI DA CIRCUITO C&I			
(esclusi tutti gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica che rientrano invece in Fascia C)			
Liners, Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali	1/1/18	31/12/18	I
Liners, Big Bags e Sacchi per usi industriali ¹	1/1/19		I
Boccioni per distributori d'acqua	1/1/18		
Cappucci per copertura pallet / Big Bag	1/1/18		
Cassette e Casse / Cassoni industriali / agricoli in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012)	1/1/18		
Casse assoggettate come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso	1/1/18		
Cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	1/1/18		
Cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012	1/1/18		
Film per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio ²	1/1/18		
Fusti e cisternette IBC	1/1/18		
Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC	1/1/18		
Interfalde	1/1/18		
Pallet	1/1/18		
Pluribolle e altri cuscini ad aria	1/1/18		
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013, per usi industriali ³	1/1/19		2
Taniche - capacità oltre 5 litri	1/1/18		
Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA A	1/1/18		
FASCIA B			
IMBALLAGGI SELEZIONABILI E RICICLABILI DA CIRCUITO DOMESTICO			
Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)	1/1/18	31/12/18	3
Preforme, bottiglie e flaconi	1/1/18	31/12/18	3
Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.)	1/1/18	31/12/18	3
Borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002	1/1/18	31/12/18	3
Taniche - capacità fino a 5 litri	1/1/18	31/12/18	3
Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di FASCIA A	1/1/18	31/12/18	3
Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B	1/1/18	31/12/18	3

continua →

FASCIA B1**IMBALLAGGI DA CIRCUITO DOMESTICO CON UNA FILIERA DI SELEZIONE****E RICICLO EFFICACE E CONSOLIDATA**

(esclusi tutti gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica che rientrano invece in Fascia C)

Bottiglie e flaconi in PET ⁴ non multistrato ⁵ , trasparenti ⁶ o trasparenti colorati, senza etichetta coprente ⁷ / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19	3
Bottiglie e flaconi in PET ⁴ non multistrato ⁵ , trasparenti ⁶ o trasparenti colorati, con etichetta coprente ⁷ ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso - e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19	3
Bottiglie, flaconi e taniche - capacità fino a 5 litri - in HDPE ⁸ e PP ⁹ - di colore diverso dal nero e senza etichetta coprente	1/1/19	3
Bottiglie, flaconi e taniche - capacità fino a 5 litri - in HDPE ⁸ e PP ⁹ - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ⁷ ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso	1/1/19	3
Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1	1/1/19	3

FASCIA B2**ALTRI IMBALLAGGI SELEZIONABILI E RICICLABILI DA CIRCUITO DOMESTICO**

(esclusi tutti gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica che rientrano invece in Fascia C)

Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006) ^{10 11}	1/1/19	3
Borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002 ¹²	1/1/19	3
Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.)	1/1/19	3
Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di FASCIA A	1/1/19	3
Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B2	1/1/19	3

FASCIA C**IMBALLAGGI NON SELEZIONABILI/RICICLABILI ALLO STATO DELLE TECNOLOGIE ATTUALI**

Elenco esemplificativo e non esaustivo. Le tipologie di imballaggi non presenti nelle liste precedenti sono da considerarsi afferenti quest'ultima categoria di riferimento.

IMBALLAGGI RIGIDI**Questa voce comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di imballaggi:**

Astucci, scatole e altri contenitori di presentazione	1/1/18	
Barattoli, vasetti e altri contenitori di qualsiasi forma/dimensione	1/1/18	
Bottiglie e flaconi in PET ⁴ opachi ⁶ e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19	3
Bottiglie e flaconi con etichetta coprente ⁷ e preforme per la produzione degli stessi, diversi da quelle di Fascia B1	1/1/19	3
Bottiglie e flaconi in PET ⁴ - multistrato con polimeri diversi dal PET - e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19	3
Bottiglie e flaconi in PET ⁴ con stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19	3

← segue

Bottiglie e flaconi realizzati con polimeri diversi da PET ⁴ , PE ¹³ e PP ⁹ (ad es. PS ¹⁴ , PLA ¹⁵ , PVC ¹⁶ , PETG ¹⁷ , ecc.) e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19		3
Bottiglie, flaconi e taniche - capacità fino a 5 litri - di colore nero e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19		3
Bottiglie e flaconi con componenti metallici incollati o saldati (es. lattine in PET ⁴) e preforme per la produzione degli stessi	1/1/19		3
Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande come da Circolare CONAI del 7 ottobre 2014	1/1/18		
Cassette in materiale espanso	1/1/18		
Elementi di protezione in materiale espanso o rigido	1/1/18		
Grucce / appendini per indumenti, biancheria e altre merci come da Circolare CONAI del 7 ottobre 2013	1/1/18		
Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette)	1/1/18		
Reggette e fascette ad uso imballo	1/1/18		
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013	1/1/18	31/12/18	2
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013, diversi da quelli per usi industriali di FASCIA A	1/1/19		2
Secchi	1/1/18		
Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)	1/1/18		
Taniche (capacità fino a 5 litri), diverse da quelle di FASCIA B1	1/1/19		3
Tubetti	1/1/18		
Vaschette e vassoi	1/1/18		
Altre tipologie di imballaggi rigidi	1/1/18		
<u>IMBALLAGGI FLESSIBILI</u>			
Questa voce comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di imballaggi:			
Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste porta biancheria	1/1/18		
Etichette	1/1/18		
Film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) monostrato/multistrato diversi da quelli di FASCIA A	1/1/18		
Film protettivi (es. pellicole rimovibili)	1/1/18		
Nastri adesivi	1/1/18		
Pellicole ad uso professionale (es. per alimenti)	1/1/18		
Pellicole per indumenti (es. pellicola usata dalle lavanderie)	1/1/18		
Sacchi a rete, retine e spaghi (es. per ortofrutta)	1/1/18		
Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di FASCIA B	1/1/18	31/12/18	1

continua →

Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di FASCIA A (Liners, Big Bags e sacchi per usi industriali) e di FASCIA B2 (Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa e Borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002)

1/1/19

I

Sleeves

1/1/18

Altre tipologie di imballaggi flessibili

1/1/18

POLIACCOPPIATI A PREVALENZA PLASTICA

1/1/18

MATERIE PRIME PER AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI DI FASCIA C

1/1/18

1. Per sacchi per usi industriali si intendono le bobine di film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti costituenti materia prima o semilavorato, impiegati esclusivamente all'interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito commerciale e/o domestico.
 2. Per film termoretraibile per fardellaggio si intende il film usato tal quale con un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita. Sono escluse quindi le applicazioni sulla singola unità di vendita o che necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti (es. etichette, sleeves, sacchettame e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in bobine).
 3. Per Rotoli, tubi e cilindri per usi industriali si intendono quelli sui quali è avvolto un materiale flessibile che non necessita di ulteriori fasi di lavorazione (es. film per pallettizzazione), non destinati al consumatore.
 4. Polietilentereftalato, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PET 1.
 5. Multistrato con polimeri diversi dal PET.
 6. "I contenitori di PET opaco devono impedire la lettura se posti a contatto su un piano orizzontale con un foglio di stampa bianco con caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm [1] (tipo di carattere verdana) (lettura a luce riflessa e non per trasparenza)" (Norma UNI 11038-1).
 7. Ai fini dell'esatta allocazione nelle liste degli imballaggi, si considera coprente un'etichetta che occupa più del 70% della superficie laterale se il contenitore ha capacità superiore a 500 ml e più del 50% se la capacità è pari o inferiore a 500 ml.
 8. Polietilene ad alta densità, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): HDPE 2.
 9. Polipropilene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PP 5.
 10. Confermata l'esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le borse riutilizzabili, cosiddette cabas, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (con maniglie esterne, spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di riciclato di almeno il 30%).
 11. 4 "..."omissis...
 - a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
 1. con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 2. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
 - b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
 1. con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 2. con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
- ...omissis..." (Art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006).
12. "Borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002" (Art. 218, comma 1, lett. dd-septies, del D.Lgs. 152/2016).
 13. Polietilene, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PE.
 14. Polistirolo o polistirene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PS 6.
 15. Poli(acido lattico) o polilattato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PLA.
 16. Cloruro di polivinile, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PVC 3.
 17. Copoliestere di polietilene tereftalato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PETG.

Note esplicative delle variazioni intervenute:

I

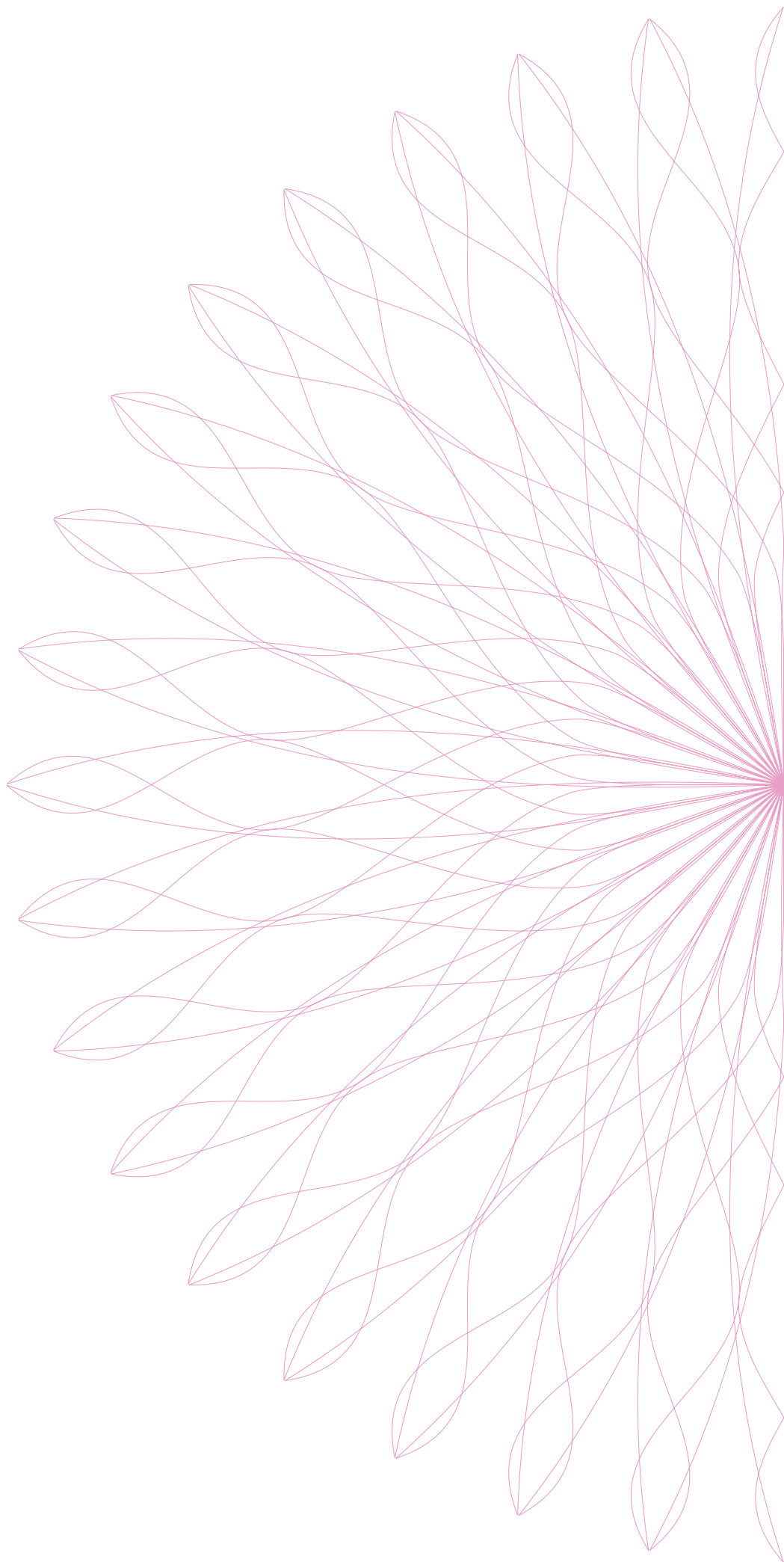
La variazione consiste nello spostamento, a partire dall'1/1/2019, dei "sacchi per usi industriali" dalla Fascia C alla Fascia A. I "sacchi tessuto per usi industriali" erano già in fascia A, fin dall'1/1/2018.

2

La variazione consiste nello spostamento, a partire dall'1/1/2019, dei "Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013, per usi industriali" dalla Fascia C alla Fascia A. Le medesime tipologie di imballaggi, se destinati al consumatore, rimangono in Fascia C.

3

La variazione consiste nella riclassificazione degli articoli di fascia B. In particolare, a partire dall'1/1/2019, alcune tipologie di preforme, bottiglie, flaconi e taniche sono state classificate nella nuova fascia B1 mentre le restanti tipologie di preforme, bottiglie, flaconi e taniche sono state ricollocate in Fascia C. Gli ulteriori articoli di fascia B sono stati classificati nella nuova fascia B2.



Schede tecniche per materiale

CRITERI DI CALCOLO

Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line*
- B. Pesi standard bombole aerosol (senza valvola)*
- C. Pesi standard capsule*
- D. Pesi standard contenitori open top*
- E. Pesi standard fusti in acciaio*
 - Aggraffati e con coperchio mobile
 - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio*
 - Contenitori cilindrici
 - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona*
- H. Pesi standard grucce per indumenti*

Carta

- . *Cartone ondulato*
- . *Astucci e scatole pieghevoli*
- . *Sacchi di carta*
- . *Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri ecc. sui quali è avvolto materiale flessibile*
- . *Carta da imballo*
- . *Poliaccoppiati*
- . *Tolleranze e condizioni di verifica del peso*

Alluminio

- A. Bombole aerosol*
- B. Capsule*
- C. Lattine per bevande*
- D. Scatolame*
 - Scatole due pezzi circolari
 - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti*

Legno

- . *1° opzione*
- . *2° opzione*
- . *Pesi standard grucce per indumenti*

Plastica

- . *Pesi standard grucce per indumenti*
- . *Pesi standard erogatori meccanici*

ACCIAIO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio.

A. PESI STANDARD CONTENITORI GENERAL LINE

<u>VOLUME NOMINALE (mL)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL (SENZA VALVOLA)

<u>VOLUME NOMINALE (mL)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
100 - 199	0,040
200 - 299	0,050
300 - 399	0,060
400 - 499	0,070
500 - 599	0,080
600 - 699	0,090
700 - 799	0,100
800 - 899	0,110
900 - 1.000	0,130

C. PESI STANDARD CAPSULE

<u>DIAMETRO CAPSULA</u>	<u>TIPO CAPSULA</u>	<u>PESO NOMINALE (kg)</u>
30	DTO/MTO/MTB	0,005
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/ RTO/RUBR/MTP/MTB/ MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,007
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	0,009
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/ RTB/FTO/FTB	
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/ RTB/ DWO/DWB	
63	ECO/ECOB	0,011
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	
70	ECO/ECOB	0,014
63	DWO/DWB	
66	RTO/RTB	
70	RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,019
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,026
82	ECO/ECOB/RTS/RSB	
89	RTS/RSB	0,019
86	HC	
100	RTS/RSB	0,026
110	RTS/RSB	

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP

CAPACITÀ	FORMATO	PESO CILINDRO	PESO FONDO (DIRITTO)	PESO FONDO (RAST.)	PESO COP. EO BST	PESO COP. EO ALU	PESO SCAT. OT	PESO SCAT. CON EO BST	PESO SCAT. CON EO ALU
70	52x38,1	10	5				20		
90	52x52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52x57,5	15	5		6		25	26	
140	52x73	18	5				28		
160	52x84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52x88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5x34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5x36(2P)								
100	65x38	14	8		11		30	33	
120	65x44,4								
156	65x54,3	18	8			5	34		31
105	73x34	11	9		12		29	32	
120	73x37,2	12	9		12		30	33	
150	73x45	14	9		12		32	35	
190	52x96	24	5		6	3	34	35	32
190	52x105								
215	65x71	20	8		11		36	39	
230	65x77,3	21	8		11		37	40	
250	65x82	22	8		11		38	41	
210	73x54	17	9		12		35	38	
220	73x58	18	9		12		36	39	
230	73x62	21	9		12		39	42	
240	73x65	22	9		12		40	43	
160	83x38,2(2P)								
160	83x38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83x40								
200	83x44(2P)								
200	83x45	18	11		13		40	42	
246	65x101	38	8		11		54	57	
320	73x84	32	9		12		50	53	
340	73x89	35	9		12		53	56	
245	83x53,5	21	11		13		43	45	
260	99x39	24	16		23		56	63	
305	99x47	22	16		23		54	61	

continua →

← segue

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>CILINDRO</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(DIRITTO)</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(RAST.)</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO ALU</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT.</u> <u>OT</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO ALU</u>
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104		98
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								

continua →

← segue

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>CILINDRO</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(DIRITTO)</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(RAST.)</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO ALU</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT.</u> <u>OT</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO ALU</u>
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

Nota bene. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO

<u>AGGRAFFATI E CON COPERCHIO MOBILE</u>		<u>COMPOSITI</u>	
<u>SPESSORE DEL MANTELLO</u>	<u>Peso (kg)</u>	<u>SPESSORE DEL MANTELLO</u>	<u>Peso (kg)</u>
6/10	10	7/10	13
7/10	13	10/10	18
8/10	15	Componente plastica	3
9/10	16	<i>30 galloni 115 litri</i>	
10/10	18	-	10
12/10	21	<i>15 galloni 60 litri</i>	
15/10	26	5/10 e 6/10	5
		10/10	6,5
		<i>Fusti conici da 194 220 litri</i>	
		194/5, 194/8 e 220/5	8,5
		220/8	12
		<i>Fustini conici diametro 353</i>	
		25-39-42 5/10	3,5
		50-57-60-62 5/10	4,3
		<i>Fustini conici diametro 378</i>	
		-	5,5
		<i>Fustini conici diametro 400</i>	
		39-42-47 5/10	3,8
		60-66-75	4,8

F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO

CONTENITORI CILINDRICI

<u>CONTENUTO (L)</u>	<u>PESO (kg)</u>
0,5	0,076
1	0,105
5	0,350
10	0,530
25	1,300

CONTENITORI RETTANGOLARI

<u>CONTENUTO (L)</u>	<u>PESO (kg)</u>
0,175	0,040
0,250	0,050
0,500	0,080
1	0,125
3	0,300
4	0,330
5	0,390

G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>PESO (kg)</u>
Tappo corona	0,00225

H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO*</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>PESO (g)</u>
100-150 grammi	Grucce in acciaio	Acciaio	Acciaio	125
	Grucce in acciaio con inserti in plastica	Acciaio/Plastica	Acciaio	

*. Tale voce non comprende gli appendini in filo di ferro per lavanderie

ALLUMINIO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

A. BOMBOLE AEROSOL

<u>VOLUME NOMINALE</u> <u>(mL)</u>	<u>PESO BOMBOLA</u> <u>SENZA VALVOLA (g)</u>
Fino a 50	9
da 51 a 90	13
da 91 a 130	16
da 131 a 175	19
da 176 a 250	29
da 251 a 300	34
da 301 a 400	43
da 401 a 500	54
da 501 a 600	62
da 601 a 750	78
da 751 a 800	98
da 801 a 1.000	129

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

B. CAPSULE

<u>TIPO</u>	<u>MODELLO</u>	<u>PESO (g)</u>
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03

continua →

<u>TIPO</u>	<u>PESO (g)</u>
18x12 Std.	0,80
22x15 Std.	1,10
24x15 Std.	1,30
25x17 Std.	1,40
28x15 Std.	1,50
28x15 Ver.	2,20
28x18 Std.	1,60
28x22 Std.	1,90
28x38 Std.	2,70
28x44 Std.	3,20
30x35 Std.	2,70
30x44 Std.	3,30
30x60 Std.	4,30
31,5x18 Std.	1,90
31,5x18 Ver.	3,20
31,5x24 Std.	2,30
31,5x24 Ver.	3,70
31,5x30-38 Std.	2,60
31,5x30-38 Ver.	4,90
31,5x40-44 Std.	3,40
31,5x40-44 Ver.	5,10
31,5x50-55 Std.	3,90
31,5x50-55 Ver.	6,50
31,5x60 Std.	4,50
31,5x60 Ver.	7,10
33x18 Std.	2,30
35x18 Std.	2,20
35x24 Std.	2,60
35x24 Ver.	5,20
46x18 Std.	3,80

C. LATTINE PER BEVANDE

<u>FORMATO</u>	<u>PESO (g)</u>
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

D. SCATOLAME

Scatole due pezzi circolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO BICCHIERE (g)</u>	<u>PESO COPERCHIO (g)</u>	<u>PESO TOTALE (g)</u>
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19

continua →

E. TUBETTI

<u>VOLUME NOMINALE (mL)</u>	<u>PESO (g)</u>
Fino a 15	2,5
da 16 a 20	3,4
da 21 a 35	4,8
da 36 a 55	6,4
da 56 a 80	8,0
da 81 a 115	9,3
da 116 a 135	10,8
da 136 a 155	11,3
da 156 a 190	13,6
da 191 a 265	16,0
da 266 a 410	20,0

Nota bene. Il peso dei tubetti in alluminio è comprensivo di sistema di chiusura.

← segue

210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Scatole due pezzi rettangolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>BICCHIERE</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>COPERCHIO</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>TOTALE</u> <u>(g)</u>
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

CARTA

CARTONE ONDULATO

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$| H | \times | P | \times | gr/mq |$$

H. altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)

P. perimetro esterno della cassa

gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

B Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$| S | \times | gr/mq |$$

S. area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$| S | = | A | : | gr/mq |$$

A. peso di un campione dell'imballaggio finito
gr/mq. grammatura del cartone del campione pesato

ASTUCCI E SCATOLE PIEGHEVOLI

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

5. area netta dell'imballaggio
(ricavabile automaticamente
dal disegno di fustella,
realizzata attraverso il proprio
CAD o quello del fornitore
della fustella)
gr/mq. grammatura
del cartone utilizzato

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$\left| S \right| \times \left| gr/mq \right|$$

SACCHI DI CARTA

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 5. peso fisso teorico
di colla, fondelli, colori,
cuciture, maniglie ecc.
gr/mq. grammatura della
carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h/2 + 0,02 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 5 \right|$$

B Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondi
gr 10. peso fisso teorico
di colla, fondelli, colori,
cuciture, maniglie ecc.
gr/mq. grammatura della
carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h + 0,04 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 10 \right|$$

C Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 10. peso fisso teorico
di colla, fondelli, colori,
cuciture, maniglie ecc.
gr/mq. grammatura della
carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h/2 + 0,02 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 10 \right|$$

D Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
gr 2. peso fisso teorico
di colla e colori
gr/mq. grammatura della
carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 2 \right|$$

E Buste a sacco

Peso netto teorico =

LU. lunghezza
LA. larghezza
AC. altezza chiusura
AC = 3 se LA ≤ 15 cm
AC = 4 se 15 cm < LA ≤ 30 cm
AC = 5 se LA > 30 cm
gr/mq. grammatura della
carta utilizzata

$$\frac{\left| 2LU \right| \times \left| 1 + LA \right| + \left| 2 + AC \right| \times \left| LA \right| \times \left| 0,9 \right|}{10.000.000} \times \left| gr/mq \right|$$

BARATTOLI E TUBI IN CARTONE FACENTI FUNZIONE DI CONTENITORE E ROTOLI, TUBI, CILINDRI, ECC. SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

La formula si applica a tali tipologie di imballaggi al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

Peso netto teorico (kg) =

$$\frac{|D^2 - d^2| \times |3,14| \times |L|}{4.000} \times |PS|$$

D. diametro esterno (cm)
d. diametro interno (cm)
L. lunghezza (cm)
PS. 0,78 g/cm³

Nota bene. solo per i rotoli sui quali sono avvolti i prodotti tissue (carte igienico-sanitarie e per uso domestico),
PS. 0,64 g/cm³

CARTA DA IMBALLO

Peso netto teorico =

$$|L| \times |H| \times |gr/mq|$$

L. larghezza
H. altezza
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

POLIACCOPPIATI

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

TOLLERANZE E CONDIZIONI DI VERIFICA DEL PESO

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della più recente normativa UNI EN 186 sul campionamento.

LEGNO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

1° OPZIONE

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa. L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse). In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

2° OPZIONE

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PESO

<u>TIPO DI LEGNO</u>	<u>CONVERSIONE DA m³ IN kg</u>
Pioppo	da 450 a 600 kg per m³
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per m³
Conifere	da 450 a 600 per m³

b Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>PESO (g)</u>
< 100 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio	Legno/Acciaio	Legno	75
100-200 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	150
201-300 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	250

PLASTICA

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>Peso (g)</u>
= 10 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	5
11-20 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	15,5
21-40 grammi	Grucce in plastica leggera con gancio in acciaio senza porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	30,5
	Grucce in plastica leggera con pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
41-70 grammi	Grucce in plastica più strutturata eventualmente con porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	55,5
	Grucce in plastica con gancio e pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
71-110 grammi	Grucce in plastica strutturata con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	90

PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>Peso (g)</u>
Spray pumps	6
Dispenser	12
Trigger	24

Informativa sulla privacy

Informativa ai Consorziati ex art. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali ("Gdpr")

Nonostante la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 o Gdpr) non si applichi al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi nome e forma della persona giuridica e relativi dati di contatto, in un'ottica di trasparenza CONAI fornisce al pubblico delle imprese consorziate o potenziali tali le informazioni prescritte dall'art. 13 e 14 del Gdpr circa l'attività di raccolta elaborazione ed utilizzo delle informazioni che CONAI acquisisce direttamente dai Consorziati o da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, informazioni e dati anche di natura pubblica in quanto ricavabili dal Registro imprese o di natura privata, relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e agli operatori economici coinvolti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è CONAI, via Pompeo Litta 5, 20122 – Milano. Tel 02.540441. Fax 02.54122648.

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO E RELATIVE BASI GIURIDICHE

I dati personali e le altre informazioni (prevalentemente qualificabili come "dati relativi allo svolgimento di attività economiche") riferibili ai Consorziati o relativi a loro clienti/fornitori e rappresentanti/dichiaranti, raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/recesso, di verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati, sono oggetto di trattamento nelle sedi di CONAI esclusivamente allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti. L'omessa o inesatta comunicazione di dati obbligatori può comportare sanzioni di carattere amministrativo.

Base giuridica dei trattamenti svolti da CONAI sono specifiche previsioni legali e statutarie e obblighi di legge.

I dati raccolti vengono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

- _____ verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- _____ verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

All'interno di CONAI, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono nominati "responsabili" o "incaricati" del trattamento e hanno accesso ai dati secondo una precisa distribuzione dei compiti e delle responsabilità.

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, il consorzio affidi il trattamento dei dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa (per esempio attività di data entry o di stoccaggio della documentazione); detti enti sono formalmente vincolati al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, laddove applicabile.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Le informazioni e i dati personali in possesso di CONAI possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/collaborazioni istituzionali per attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I dati personali acquisiti da CONAI non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è fatta coerentemente agli obblighi dalle norme di legge e di Statuto.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento riconosce all'interessato una serie di diritti che CONAI si impegna a garantire.

_____ **Diritto di accesso:** L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.

_____ **Diritto di rettifica:** L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

_____ **Diritto di cancellazione:** L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

_____ **Diritto di limitazione:** L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

_____ **Diritto di opposizione:** L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

_____ **Diritto alla portabilità:** L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma

_____ **Diritto di revoca del consenso:** L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

_____ **Diritto di reclamo:** L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Maggiori informazioni, la privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.conai.org.

Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l'Ufficio Affari Legali e Societari. Tale ufficio potrà fornirle tutte eventuali spiegazioni riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento, raggiungibile presso la sede operativa di Via Litta, 5, Milano.

COLLABORAZIONE

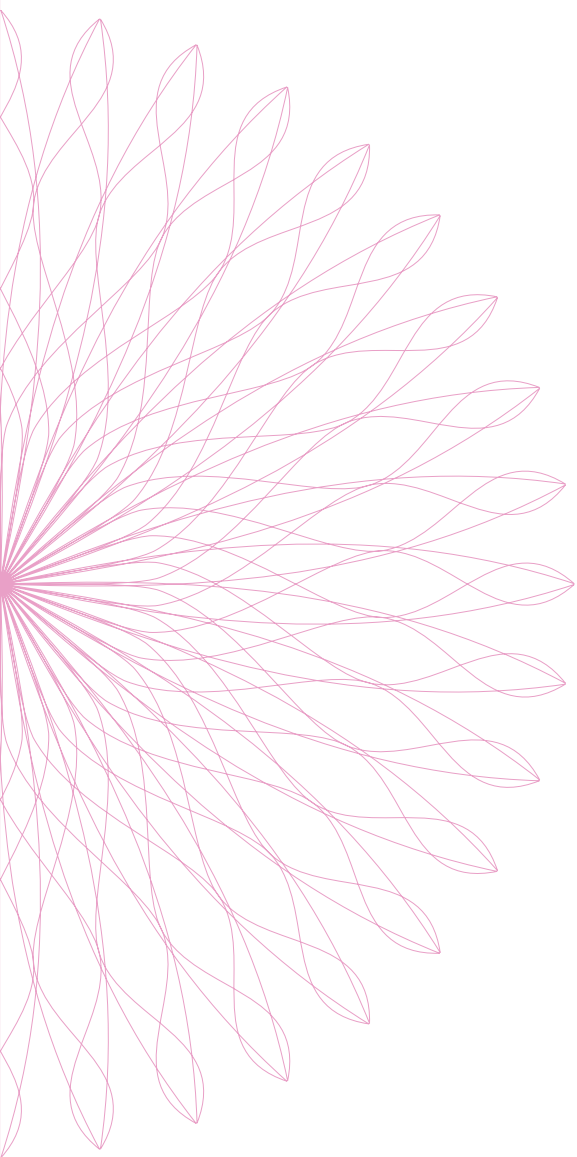
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del Responsabile come sopra indicato.

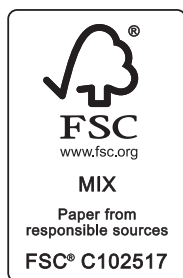


Calendario 2019 - Adempimenti CONAI

Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

20 GENNAIO	Dichiarazione annuale del 2018	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2018	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di dicembre 2018	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione annuale del 2018	<i>modulo 6.20</i>
20 FEBBRAIO	Dichiarazione mensile di gennaio 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
28 FEBBRAIO	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2018	<i>modulo 6.6</i>
	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2018 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import	<i>modulo 6.6 Bis</i>
	Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2018 per il 2019)	<i>modulo 6.5</i>
	Rimborso per il credito maturato da compensazione import/export	<i>modulo Rimborso da 6.10</i>
	Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici	<i>modulo Rimborso ex-post</i>
20 MARZO	Dichiarazione mensile di febbraio 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
31 MARZO	Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2018 per il 2019)	<i>modulo 6.14</i>
	Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2018 per il 2019)	<i>modulo 6.17</i>
	Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici	
20 APRILE	Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di marzo 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
30 APRILE	Dichiarazione "azienda esportatrice netta"	<i>modulo 6.22</i>
20 MAGGIO	Dichiarazione mensile di aprile 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 GIUGNO	Dichiarazione mensile di maggio 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 LUGLIO	Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di giugno 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 AGOSTO	Dichiarazione mensile di luglio 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 SETTEMBRE	Dichiarazione mensile di agosto 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 OTTOBRE	Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di settembre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 NOVEMBRE	Dichiarazione mensile di ottobre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 DICEMBRE	Dichiarazione mensile di novembre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>





Gennaio 2019

RICREA

**Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio**

Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219
www.consozioricrea.org

CIAL

Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396
www.cial.it

COMIECO

**Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240
www.comieco.org

CONAI

Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540441 - Fax 02.54122648
www.conai.org



RILEGNO

**Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno**

Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244
www.rilegno.org

COREPLA

**Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320
www.corepla.it

COREVE

Consorzio Recupero Vetro

Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946
www.coreve.it



Numero verde

800.337799

Per informazioni
sull'adesione e la gestione
del Contributo Ambientale Conai